

LVIII^a TORNATA

VENERDÌ 21 MARZO 1930 - Anno VIII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	2116	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche all'ordinamento del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri » (324)		2117	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 16, che estende al personale del Ministero della Casa di Sua Maestà il Re il divieto di costituire associazioni » (362)		2117	
« Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza » (340)		2118	
« Modifiche all'articolo 4 del Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371 » (405)		2119	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il Ministro delle finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro-ungariche » (323)		2119	
« Abrogazione dell'articolo 218 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848 » (346)		2120	
« Modificazioni ad alcune tasse di bollo — Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale			di previdenza dei giornalisti italiani e modificazioni alle tasse sulle assicurazioni » (338). 2120
			« Approvazione della Convenzione consolare italo-turca, firmata a Roma il 9 settembre 1929 » (357) 2121
			« Modifiche e norme integrative del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 2716, relativo alla istituzione della Milizia della strada » (360) 2138
			« Lunghezza del miglio marino » (366) 2140
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 91, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° giugno 1930 del <i>modus vivendi</i> italo-francese del 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note intervenuto a Parigi il 30 novembre 1929 » (396) 2140
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1929, n. 2409, relativo alla approvazione della proroga al 10 maggio 1930, dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teberan il 1° novembre 1929 » (397) 2140
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2315, recante ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente Generale della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale » (400) 2140
			(Presentazione) 2116, 2141
			(Seguito della discussione):
			« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 » (404) 2141
			LIBERTINI 2141
			RAVA 2144
			GRANDI, <i>relatore</i> 2147
			GAZZERA, <i>ministro della guerra</i> 2147, 2153
			FARA 2153

Interrogazioni :	
(Annuncio)	2157
Registrazioni con riserva	2116
Relazioni :	
(Presentazione)	2116
Votazione a scrutinio segreto :	
(Risultato)	2155

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bouvier per giorni 15; Manna per giorni 8; Mori per giorni 8; Raineri per giorni 10; Suardo per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi sono concessi.

Messaggio del Presidente della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario Scalori a dar lettura di un messaggio del Presidente della Corte dei conti riguardante le registrazioni con riserva.

SCALORI, *segretario*:

« Roma, 20 marzo 1930-VIII.

« A Sua Eccellenza il Presidente del Senato del Regno.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di febbraio 1930-VIII

« Il Presidente

« GASPERINI ».

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro degli affari esteri, in data odierna,

ha presentato alla Presidenza i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione della Convenzione concernente l'istituzione di metodi di fissazione dei salari minimi, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sua 11^a sessione (30 maggio-16 giugno 1928);

Approvazione della Convenzione relativa al risarcimento degli infortuni sul lavoro nella agricoltura, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sessione 25 ottobre-19 novembre 1921.

Comunico inoltre al Senato che dal Presidente della Camera dei deputati sono stati trasmessi i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2334, concernente la costituzione di un Sindacato per la difesa dell'industria serica;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, concernente modifiche al Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2276, concernente la sistemazione dei rapporti di credito della Società anonima nazionale « Cogne »;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 5, contenente modificazioni alle norme vigenti sui Consigli dei Collegi dei ragioniieri e sulle rispettive assemblee;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2171, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1929-30 e convalidazione dei Regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2170, 30 dicembre 1929, n. 2221 e 30 dicembre 1929, n. 2240, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Falcioni, Brezzi, Di Stefano, Treccani a presentare alcune relazioni.

FALCIONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Norme per abbreviare i procedimenti di concessione di opere idrauliche e di sistemazione montana (413).

BREZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1768, concernente il trattamento doganale degli olii minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli olii bianchi (303).

DI STEFANO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Esecuzione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e la Finlandia firmato a Helsingfors il 10 luglio 1929 (350);

Cessione all'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia dei beni costituenti l'ex Colonia agricola di San Martino delle Scale, presso Palermo (336).

TRECCANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096, concernente la devoluzione a favore dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano del diritto erariale e del diritto demaniale sugli spettacoli che avranno luogo nel detto teatro (376).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Falcioni, Brezzi, Di Stefano, Treccani, della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche all'ordinamento del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri » (N. 324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche all'ordinamento del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche all'ordinamento del Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 16, che estende al personale del Ministero della Casa di Sua Maestà il Re il divieto di costituire associazioni » (Numero 362).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 16, che estende al personale del Ministero della Casa di Sua Maestà il Re il divieto di costituire associazioni ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 16, che estende al personale del Ministero della Casa di Sua Maestà il Re il divieto di costituire associazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa ».

del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza » (N. 340).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo stampato n. 340.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, in congedo provvisorio, in ausiliaria, di complemento e di riserva debbono rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo dalle autorità militari da cui dipendono.

All'atto in cui cessano da un periodo di servizio effettivo hanno l'obbligo di indicare all'autorità militare la propria residenza ed abitazione e notificarne poi qualsiasi cambiamento.

(Approvato).

Art. 2.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente, i quali manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione sono puniti con un'ammenda da lire 300 a lire 1500.

(Approvato).

Art. 3.

I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato di qualsiasi classe, del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza debbono rispondere alle chiamate ordinate con mani-

festo e con precetto personale, dalle autorità militari per il controllo della forza in congedo.

Essi hanno l'obbligo di notificare al Comando del distretto militare, se appartengono al Regio esercito, o alla Regia aeronautica, o alla Regia guardia di finanza e all'autorità portuaria, o, in mancanza, al capo dell'amministrazione comunale di residenza, se appartengono alla Regia marina, i cambiamenti della loro residenza.

(Approvato).

Art. 4.

I militari, di cui all'articolo precedente, i quali manchino senza giustificato motivo alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza, sono puniti con un'ammenda da lire 200 a lire 600, se sottufficiali, e da lire 100 a lire 300, se graduati o militari di truppa.

(Approvato).

Art. 5.

Quando per le condizioni economiche dei contravventori le ammende stabilite con i precedenti articoli 2 e 4 possano presumersi inefficaci, anche se applicate nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarle sino al doppio.

(Approvato).

Art. 6.

In caso di non eseguito pagamento, entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto o di insolubilità del condannato, l'ammenda è convertibile in carcere militare col ragguglio di un giorno per ogni lire 30, senza tener conto della frazione di lire 30 della somma non pagata.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la parte corrispondente al carcere militare sofferto col ragguglio stabilito dal precedente comma.

Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, e due giorni di lavoro sono raggugliati ad un giorno di carcere militare.

Il reato rimane estinto, qualora il contravventore paghi prima del procedimento penale e non oltre un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento, una somma equivalente alla metà del massimo dell'ammenda.

(Approvato).

Art. 7.

La cognizione delle contravvenzioni previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge è deferita ai tribunali militari, i quali provvedono con decreto penale, secondo le norme stabilite dal Regio decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417.

(Approvato).

Art. 8.

Le autorità giudiziarie, davanti alle quali siano in corso procedimenti per le contravvenzioni previste dagli articoli 165 e 166 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 1437, del 5 agosto 1927, anno V, e dall'articolo 85 della legge n. 1066, del 23 giugno 1927, anno V, sulla leva marittima, se non sia stata fissata la data del dibattimento, provvederanno all'immediata trasmissione degli atti relativi al tribunale militare competente.

(Approvato).

Art. 9.

Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Essa andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 4 del Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371 » (N. 405).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche

all'articolo 4 del Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371 ».

Prego l'onorevole senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo stampato n. 405.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 4 del Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371, è modificato come segue — nella parte riguardante la rendita richiesta per il matrimonio degli ufficiali — ferme restando le altre disposizioni in esso contenute:

lire 7000 nominali per il sottotenente; lire 4500 nominali per il tenente; lire 3000 nominali per il capitano e il 1° tenente; lire 1500 nominali per il maggiore e il 1° capitano.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il Ministro delle finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese

di navigazione della Venezia Giulia per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro-ungariche » (N. 323).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il ministro delle finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro-ungariche ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il ministro delle finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro-ungariche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Abrogazione dell'art. 218 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848 » (N. 346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 218 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

L'articolo 218 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, è abrogato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ad alcune tasse di bollo - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e modificazioni alle tasse sulle assicurazioni » (N. 338).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ad alcune tasse di bollo - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e modificazioni alle tasse sulle assicurazioni ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*, legge lo stampato n. 338.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il possessore di un assegno bancario emesso non in conformità al Codice di commercio ed assoggettato alla sola tassa fissa di bollo può liberarsi da tutti gli effetti della contravvenzione di cui all'art. 66, n. 5, della legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, quando dimostri che siano state osservate le prescrizioni degli articoli 342 e 343 del Codice di commercio ed esibisca l'assegno irregolare nei rapporti del bollo all'Ufficio del registro per la regolarizzazione col pagamento della sola tassa graduale di bollo dovuta, nel termine di quindici giorni dalla data della presentazione dell'assegno per il pagamento o per l'apposizione del visto.

In tal caso l'Ufficio del registro accerta la

contravvenzione al bollo soltanto in confronto dell'emittente.

(Approvato).

Art. 2.

Il diritto sulle quietanze rilasciate dalle Amministrazioni dei giornali, riviste e stampe periodiche di qualunque genere per pubblicità ed abbonamenti stabilito con gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, a favore della Cassa di previdenza dei giornalisti italiani è conglobato giusta il successivo art. 3 con le tasse di bollo dovute in base agli articoli 59 e 87 della tariffa allegato A alla legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

(Approvato).

Art. 3.

Per effetto di tale riunione la tassa di bollo sulle inserzioni di pubblicità di cui all'art. 87 della tariffa anzidetta viene elevata da lire 1,50 a lire 1,80 per cento, e la tassa di bollo sugli abbonamenti ai giornali, riviste di cui all'articolo 59 della stessa tariffa, viene elevata da centesimi 10 a centesimi 30 per quelli d'importo non superiore a lire 100 e da centesimi 50 a centesimi 70 per quelli d'importo superiore a lire 100.

(Approvato).

Art. 4.

In sostituzione del diritto già spettante alla Cassa di previdenza dei giornalisti italiani, a termini degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, lo Stato corrisponderà all'Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani la somma annua di lire un milione, detratte le spese di riscossione in ragione del 5 per cento.

Questa somma sarà soggetta a revisione per ogni biennio.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto del ministro delle finanze verranno stabilite la data e le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4; con lo stesso decreto saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione della presente legge e verranno, inoltre, stabilite le norme eventualmente ne-

cessarie per il pagamento delle quote spettanti all'Istituto in applicazione del precedente articolo 4.

(Approvato).

Art. 6.

I contratti relativi alle assicurazioni integrative degli impiegati civili e militari dello Stato godono della riduzione al quarto delle normali tasse portate dal n. 5 della tariffa allegato A alla legge tributaria sulle assicurazioni 30 dicembre 1923, n. 3281.

(Approvato).

Art. 7.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione consolare italo-turca, firmata a Roma il 9 settembre 1929 » (N. 357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione consolare italo-turca, firmata a Roma il 9 settembre 1929 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario, legge lo stampato n. 357.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno e nelle Colonie alla Convenzione consolare con Protocollo finale e processo verbale di firma, stipulati in Roma, tra l'Italia e la Turchia il 9 settembre 1929.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche degli Atti di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

ALLEGATI.

Convention consulaire entre le Royaume d'Italie et la République Turque.

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE, et LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TURQUE désireux d'établir les rapports consulaires entre les deux Pays sur la base du droit international général et du principe de la réciprocité et de déterminer, dans ce but, les règles de l'admission réciproque des fonctionnaires consulaires, les privilèges et immunités dont ils jouissent, ainsi que leurs attributions, ont résolu de conclure une convention consulaire et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires:

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE:

Son Excellence BENITO MUSSOLINI, Chef du Gouvernement, Premier Ministre Secrétaire d'Etat, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TURQUE:

Son Excellence SUAD BEY, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie:

Lesquels, ayant vérifié leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE I.

Fonctionnaires consulaires.

Art. 1.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à recevoir dans les ports, villes et localités situés sur son territoire des consuls généraux, consuls et vice-consuls de l'autre Partie. Ces fonctionnaires pourront être de carrière ou honoraires.

Les agents honoraires des différents grades sus-énoncés devront être choisis parmi les sujets des Hautes Parties Contractantes. Au cas où ces Agents honoraires appartiendraient à la nationalité du Pays où ils doivent exercer leurs fonctions, on devra avant leur nomination obtenir par la voie diplomatique l'assentiment du Gouvernement dont ils sont les sujets.

Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le droit de ne pas permettre l'établissement de consulats dans certaines localités ou portions de son territoire. Cette réserve, cependant, ne serait applicable à l'une d'elles sans l'être, également, à tous les autres Etats.

Art. 2.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls présenteront leurs provisions et seront réciproquement admis et reconnus selon les règles et formalités établies dans l'Etat de leur résidence.

L'étendue de chaque circonscription consulaire sera fixée par la Partie qui aura nommé les fonctionnaires susindiqués et sera communiquée à l'autre Partie. Il en sera de même pour toute modification ultérieure à apporter aux circonscriptions consulaires précédemment fixées.

L'étendue d'aucune circonscription ne pourra comprendre des localités ou portions de territoire où l'établissement de consulats n'est pas permis.

Art. 3.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls pourront exercer leurs fonctions dans leur circonscription dès qu'ils auront été admis et reconnus avec les formalités établies conformément aux règles et usages en vigueur dans le Pays de leur résidence.

Sur le vu de leurs lettres de provision ils recevront l'exequatur ou autre admission aussitôt que possible.

Si, dans un cas particulier, l'une des Parties estime que l'exequatur ou autre admission ne peuvent pas être accordés ou qu'ils doivent être retirés, elle en communiquera à l'autre Partie les raisons dont elle aura seule l'appréciation et dans le second cas avant le retrait de l'exequatur ou autre admission.

Art. 4.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, à moins qu'ils ne soient sujets de l'Etat de leur résidence, seront munis par le Ministère des Affaires Etrangères du Pays, où ils exercent leurs fonctions, d'une carte spéciale d'identité, portant la photographie et la signature du titulaire, établissant sa qualité officielle et le recommandant à la protection des autorités locales.

Art. 5.

En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des consuls généraux, consuls et vice-consuls, les fonctionnaires adjoints seront autorisés, dans l'ordre fixé par l'Etat dont ils relèvent, à exercer, par intérim, les fonctions du titulaire, à condition que leur caractère officiel ait été porté auparavant à la connaissance des autorités locales compétentes.

Les autorités locales, dûment prévenues, seront tenues de leur prêter assistance et protection et de leur assurer, pendant la gestion intérimaire, la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges, reconnus par la présente Convention au titulaire qu'ils remplacent.

En cas de décès d'un consul général, consul et vice-consul de carrière ou honoraire, sans qu'il existe aucun remplaçant désigné, les autorités locales procéderont sans tarder à l'apposition des scellés aux archives, en présence du représentant consulaire d'une Puissance amie et de deux citoyens de la Partie qui a nommé le défunt. Elles aviseront immédiatement par l'intermédiaire du Ministère des Affaires Etrangères l'Ambassade de l'Etat dont relève le défunt et lui enverront un exemplaire du procès-verbal qu'elles dresseront à cet effet.

La levée des scellés sera effectuée en présence des autorités locales par le successeur ou par tout autre fonctionnaire diplomatique ou consulaire désigné à cet effet par l'Etat dont relève le Consulat.

CHAPITRE II.

Privilèges et immunités des fonctionnaires consulaires.

Art. 6.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls pourront apposer à la maison où se trouvent leurs bureaux ou chancelleries l'écusson des armes de la Partie qui les a nommés, avec une inscription qui désigne le caractère officiel du Consulat. Ils pourront également arborer le pavillon national sur ladite maison, aux jours des solennités publiques de leur Pays, ainsi que dans d'autres circonstances d'usage, étant bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile; elles serviront à désigner la maison consulaire.

Ils auront droit aux honneurs dus à leur situation officielle dans toutes les circonstances où ils exercent leurs fonctions officielles et en particulier lorsqu'ils représentent le Gouvernement qui les a nommés.

Art. 7.

L'ensemble des pièces à l'usage des bureaux pour les service officiel-consulaire et le local spécialement affecté au dépôt des archives consulaires sont inviolables. Ces pièces et ce local doivent être parfaitement distincts des pièces servant à l'habitation personnelle du fonctionnaire consulaire et ne peuvent être affectés à d'autres usages. Ils ne peuvent dans aucun cas servir de lieu d'asile. Les autorités locales ne peuvent sous aucun prétexte visiter ou saisir les papiers qui font partie desdites archives. Ces papiers seront complètement séparés des papiers personnels du consul ainsi que des livres et papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que le consul honoraire pourrait exercer.

Art. 8.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls de carrière, ainsi que les chancelliers, secrétaires et secrétaires-interprètes, fonctionnaires de carrière, jouiront sur le territoire de l'autre Partie de l'exemption de toute réquisition, prestation ou logement militaire. Cette exemption ne s'étendra pas aux immeubles appartenant aux fonctionnaires consulaires susvisés dans le Pays de leur résidence, à moins que les bâtiments qui s'y trouvent ne soient affectés au service consulaire ou ne servent de logement auxdits fonctionnaires.

En outre, lesdits fonctionnaires seront exempts de toutes contributions directes, mobilières ou somptuaires, réelles ou personnelles, imposées par l'Etat ou par un autre corps constitué d'après le droit public du Pays, à moins qu'elles ne soient imposées à raison de la possession de biens immeubles ou sur les intérêts d'un capital employé dans le Pays de résidence desdits fonctionnaires.

Les fonctionnaires consulaires honoraires seront exempts seulement de réquisitions et logements militaires pour les locaux affectés aux bureaux de leur chancellerie et à leurs archives, même s'ils sont sujets du Pays de résidence.

Art. 9.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, ainsi que tous autres fonctionnaires consulaires de carrière sont autorisés, lorsqu'ils rejoignent pour la pre-

mière fois leur poste, ou dans les trois mois suivants, à faire entrer, en franchise, le mobilier, les vêtements, les effets et les ustensiles de ménage appartenant à eux et à leur famille, à la condition de les faire examiner. Cette exemption ne s'applique pas aux articles de consommation.

Sur indications motivées fournies dans ce délai de trois mois par l'autorité diplomatique dont relève l'agent et sans autres formalités, ledit délai de trois mois sera prolongé du temps effectivement nécessaire au fonctionnaire consulaire pour recevoir ses meubles et effets personnels dans des conditions normales; toutefois cette prolongation ne pourra excéder un nouveau délai de trois mois.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage, en outre, à autoriser l'entrée en franchise de tous drapeaux, uniformes, écussons, registres, papiers à entête, cahiers à souche, passeports, certificats, timbres, documents publics et toute autre fourniture de bureau, y compris les coffres-fort et les machines à écrire, expédiées à l'adresse des consuls généraux, consuls et vice-consuls.

Art. 10.

Les bâtisses ou locaux, affectés à la résidence consulaire et qui sont propriétés de l'une des Hautes Parties Contractantes sont exemptés de l'impôt établi par l'Etat ou par un autre corps constitué d'après le droit public du Pays, et qui frappe ces immeubles ou leur revenu.

Art. 11.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ne sont pas justiciables des tribunaux du Pays de leur résidence pour les actes qui découlent de leurs fonctions.

Sous réserve des privilèges et immunités mentionnés dans la présente convention, les chefs de poste et autres fonctionnaires consulaires seront soumis dans les mêmes conditions que les nationaux, tant en matière civile qu'en matière criminelle, à la juridiction des tribunaux de l'Etat de leur résidence.

Art. 12.

En matière civile ou commerciale la contrainte par corps ne pourra pas être prononcée, soit comme moyen d'exécution soit comme mesure conservatoire, contre les consuls généraux, consuls, vice-consuls et chanceliers de carrière.

Les agents précités ne pourront être mis en état de détention préventive ou d'arrestation que s'il s'agit d'une infraction punissable d'après la législation locale d'un emprisonnement de trois ans au moins.

Si l'un d'eux est mis en état d'arrestation ou poursuivi autrement l'Ambassade de son Pays en sera prévenue immédiatement par le Gouvernement de l'autre Partie.

Art. 13.

Les fonctionnaires consulaires seront obligés, sur l'invitation des autorités judiciaires, de répondre comme témoins en justice. Les chefs des postes consulaires de carrière pourront, en cas d'empêchement résultant des nécessités de service, déposer aux sièges des Consulats, dans le délai fixé par l'autorité judiciaire.

Dans ce cas, l'interrogatoire aura lieu d'après les formes prévues par les lois locales et le procès-verbal sera également dressé suivant ces formes.

Les fonctionnaires consulaires pourront refuser de déposer sur tous les faits qui ont trait à l'exercice de leurs fonctions.

Art. 14.

Les fonctionnaires consulaires de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront en outre, sous condition de réciprocité, dans le territoire de l'autre Partie, des mêmes privilèges et immunités que les fonctionnaires consulaires d'une tierce Puissance, qui ont le même caractère et qui occupent le même rang, tant que ces derniers jouissent de ces privilèges.

Il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes qu'aucune d'elles ne pourra invoquer le bénéfice résultant d'une convention avec une tierce Puissance, pour réclamer en faveur de ses fonctionnaires consulaires des privilèges ou immunités autres ou plus étendus que ceux accordés par elle-même aux fonctionnaires consulaires de l'autre Partie.

Art. 15.

Les gérants des Consulats généraux, Consulats et vice-Consulats jouiront, pendant leur gestion intérimaire, des privilèges et immunités reconnus aux titulaires.

CAPITRE III.

Attributions consulaires.

Art. 16.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls sont autorisés à sauvegarder les droits et les intérêts des sujets du Pays qu'ils représentent et, notamment, à protéger et à encourager le commerce et la navigation desdits sujets.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent s'adresser aux autorités administratives de leur circonscription et faire des réclamations auprès d'elles pour toute infraction aux traités et conventions en vigueur entre les deux Parties ou aux principes généraux du droit des gens.

Art. 17.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et chanceliers auront le droit pour autant qu'ils y sont autorisés par la législation de leur Pays:

1. — De recevoir, soit dans leurs bureaux, chancelleries ou domiciles, soit au domicile des intéressés ou à bord des navires de commerce de leur Pays, les déclarations que pourront avoir à faire les commerçants ou autres sujets de la Partie qui les a nommés, les capitaines, les membres de l'équipage ou les passagers de ces navires;

2. — de dresser, de certifier authentiques ou de légaliser les dispositions testamentaire des sujets de leur Pays;

3. — de dresser, de certifier authentiques ou de légaliser tous actes et contrats, quelle que soit la nationalité des personnes dont ils émanent ou qui les concluent, pourvu que ces actes et contrats aient exclusivement rapport

à des biens situés ou à des affaires à traiter ou exécuter sur le territoire de la Partie qui a nommé le fonctionnaire consulaire;

4. — de dresser et d'enregistrer les contrats concernant la vente de navires, le prêt à la grosse, la gage et l'enrôlement, ainsi que tout autre contrat nécessaire à l'exercice de la navigation, et d'enregistrer les contrats d'achat des navires, pourvu qu'une des parties contractantes soit ressortissante de l'Etat dont relève le consul;

5. — de délivrer et de viser, conformément aux prescriptions de l'Etat qui les a nommés, les passeports et tous autres documents officiels;

6. — de faire tous les actes se rapportant au service militaire et à la visite sanitaire des conscrits sujets de l'Etat qu'ils représentent;

7. — de traduire et de légaliser les traductions de toute espèce d'actes et de documents émanant des autorités ou fonctionnaires de leur Pays;

8. — de recevoir le paiement des prestations, rentes ou indemnités allouées aux ayants droit, selon les lois de l'Etat dont ils relèvent et notamment par l'application des lois de prévoyance sociale. Il est bien entendu que le droit précité reconnu aux fonctionnaires consulaires ne saurait impliquer aucun engagement pour le Pays où ils résident.

Tous ces actes et contrats dressés, certifiés authentiques ou légalisés par les consuls généraux, consuls et vice-consuls et scellés de leurs sceaux, ainsi que leurs copies, extraits ou traductions certifiés conformes par lesdits fonctionnaires consulaires sous leurs sceaux, auront, dans le Pays où résident ces fonctionnaires, le caractère de documents authentiques et la même valeur et la même force probante que s'ils avaient été dressés, certifiés authentiques ou conformes, ou légalisés par un officier public de ce Pays. La valeur et la force probante susmentionnées s'entendent seulement au point de vue de la forme et non du fond et de la force exécutoire de l'acte ou du contrat. Toutefois, en tant que ces actes ou autres documents visent des affaires devant recevoir leur exécution dans ledit Pays, ils seront soumis aux droits de timbre et autres taxes exigés par les lois du Pays ainsi qu'à toutes formalités y régissant la matière.

Dans le cas où un doute s'élèverait sur l'authenticité et l'expédition d'un acte public enregistré à la chancellerie d'un des Consulats respectifs ou sur l'authenticité et l'exactitude des copies, extraits ou traductions susmentionnés, on ne pourra en refuser la confrontation avec l'original à l'intéressé qui en fera la demande et qui pourra assister à cette collation s'il le juge nécessaire.

Art. 18.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, ainsi que les représentants diplomatiques, pourront célébrer les mariages de leurs nationaux s'ils y sont autorisés par la législation de leur Pays.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux mariages où l'un des futurs est sujet de l'autre Partie.

Les fonctionnaires consulaires et les représentants diplomatiques précités devront le plus tôt possible porter les mariages susvisés à la connaissance des autorités du Pays où ils résident.

Art. 19.

Les consuls généraux, consuls et vice-consul, ainsi que les représentants diplomatiques, ont le droit de dresser les actes de naissance et les actes de décès de leurs nationaux suivant les formes prescrites par la législation de leur Pays.

Les autorités locales, ainsi que les fonctionnaires consulaires, sont tenus de se communiquer réciproquement, dans un délai maximum d'un mois, les cas de naissance et de décès des personnes appartenant à la nationalité des fonctionnaires consulaires.

TITRE I.

Tutelle et curatelle.

Art. 20.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls de chacune des Parties pourront, en matière de droit de famille et de capacité, organiser des tutelles et curatelles pour les sujets de leur Pays ayant leur résidence sur le territoire de l'autre Partie, ainsi que surveiller l'administration de ces tutelles et curatelles. Dans l'exercice de ces fonctions ils se conformeront aux dispositions suivantes:

§ I. — L'organisation, l'administration et la surveillance de la tutelle et de la curatelle seront régies par la législation de la Partie à laquelle appartient la personne dont il importerait d'établir la tutelle ou la curatelle.

§ II. — S'il se produit, sur le territoire de l'une des Parties à l'égard d'un sujet de l'autre, des circonstances qui, d'après les lois de cette dernière Partie, rendent nécessaire l'organisation d'une tutelle ou d'une curatelle, les autorités locales en informeront sans retard le fonctionnaire consulaire sur le lieu ou le plus proche.

§ III. — Dans les six mois à dater du jour où le fonctionnaire consulaire a reçu l'avis prévu au paragraphe 2, il organisera la tutelle ou la curatelle conformément à la loi de la Partie qui l'a nommé et désignera à l'autorité locale le tuteur ou le curateur qu'il a choisi. S'il s'agit d'une tutelle ou d'une curatelle à organiser à cause d'interdiction, le délai sera d'une année et, dans ce délai, la décision de la juridiction nationale — le cas échéant, celle qui refuse l'interdiction — devra être produite à l'autorité locale.

Si le fonctionnaire consulaire ne s'est pas conformé aux dispositions de l'alinéa 1 dans les délais y mentionnés, ou s'il déclare qu'il n'organisera pas la tutelle ou la curatelle, l'autorité locale pourra procéder elle-même à l'organisation, à l'administration et à la surveillance de la tutelle ou de la curatelle conformément à ses propres lois.

Les mesures prises par l'autorité locale dans les cas visés à l'alinéa 2 seront levées aussitôt que le fonctionnaire consulaire se sera conformé aux dispositions de l'alinéa 1.

§ IV. — La tutelle ou la curatelle organisée par le fonctionnaire consulaire s'étend, de plein droit, à la personne et à l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers du mineur ou de l'incapable.

Il est bien entendu que pour l'administration et l'aliénation des biens immobiliers du mineur ou de l'incapable, le tuteur ou le curateur désigné suivant les alinéas précédents se conformera aux lois du Pays où ces biens sont situés.

§ V. — Dans le délai nécessaire pour organiser la tutelle ou la curatelle, le fonctionnaire consulaire pourra, provisoirement, remplir lui-même les fonctions de tuteur ou de curateur touchant la personne et l'ensemble des biens du mineur ou de l'incapable.

§ VI. — Le fonctionnaire consulaire pourvoira à l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par la loi territoriale en cas d'organisation d'une tutelle ou d'une curatelle de sa compétence.

TITRE II.

Succession.

Art. 21.

En ce qui concerne les successions mobilières des sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre, les consuls généraux, consuls et vice-consuls du Pays du défunt auront les attributions suivantes:

§ I. — En cas de décès d'un sujet de l'une des deux Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre, les autorités locales devront donner avis immédiatement au fonctionnaire consulaire désigné ou au plus proche.

Les fonctionnaires consulaires, de leur côté, devront donner le même avis aux autorités locales lorsqu'ils seront informés les premiers.

Les autorités locales devront transmettre le certificat de décès au fonctionnaire consulaire avec l'avis mentionné à l'alinéa précédent et feront connaître ce qu'elles savent touchant les héritiers, leur résidence et l'existence des dispositions testamentaires.

§ II. — Les consuls généraux, consuls et vice-consuls du Pays du défunt auront, soit en personne soit par l'entremise d'un délégué, le droit de mettre la succession sous scellés, conformément à la législation de leur Pays, soit d'office, soit à la demande des intéressés, après en avoir prévenu à temps les autorités locales compétentes, si le défunt n'a pas fait de testament, ni nommé d'exécuteurs testamentaires et si les ayants droit, soit légitimes ou naturels soit testamentaires, étaient mineurs, incapables ou absents, ou bien si une contestation surgissait entre les ayants droit à la succession, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans la localité où s'est ouverte la succession.

Les autorités locales ont le droit d'assister à cette mise sous scellés et d'apposer également leurs propres scellés; si elles ne se sont pas présentées en temps utile elles pourront croiser leurs propres scellés avec ceux du fonctionnaire consulaire.

Les scellés apposés de part et d'autre ne pourront être levés sans la coopération des autorités locales. Si ces autorités ne se sont pas présentées après une invitation qui leur a été adressée par ledit fonctionnaire, au moins 48 heures auparavant, le fonctionnaire consulaire pourra procéder de lui-même à la levée des scellés. Il dressera ensuite un inventaire de la succession en présence des autorités locales si elles ont répondu à son invitation. Les autorités locales signeront avec lui le procès-verbal dressé en leur présence sans pouvoir exiger des frais ou taxes quelconques pour leurs vacations. Si les autorités locales n'ont pas répondu à l'invitation, le fonctionnaire consulaire leur transmettra une copie certifiée conforme de l'inventaire dans un délai de 8 jours à partir de la date à laquelle l'inventaire a été terminé.

§ III. — Si des sujets sont créanciers de la succession ou ont des droits à faire valoir sur la succession à titre d'hérédité ou de legs, ils pourront en prévenir le fonctionnaire consulaire et lui demander de procéder conformément aux dispositions du paragraphe 2 à la mise sous scellés.

S'il n'est pas donné suite à cette demande dans un délai de 12 heures au maximum, majoré le cas échéant des délais de distance fixés dans le code de procédure civile local pour la signification des assignations, les autorités locales auront le droit de mettre la succession sous scellés conformément à la loi du Pays. Le fonctionnaire consulaire pourra croiser ses propres scellés avec ceux de l'autorité locale. L'autorité locale ou le fonctionnaire consulaire pourront demander que la levée des scellés et la formation de l'inventaire se fassent et le procès-verbal soit signé de concert. Si le fonctionnaire consulaire ou l'autorité locale ne se présentent pas sur une invitation reçue au moins 48 heures à l'avance, majoré le cas échéant des délais de distance fixés dans le code de procédure civile local pour la signification des assignations, la Partie plus diligente pourra procéder seule à la levée des scellés et à la formation de l'inventaire. Une copie certifiée conforme de l'inventaire sera transmise au fonctionnaire consulaire ou à l'autorité locale suivant les circonstances.

§ IV. — Le fonctionnaire consulaire fera, s'il y a lieu, les publications touchant l'ouverture de la succession et l'appel des ayants droit conformément aux lois du Pays ou aux usages locaux et communiquera ces publications à l'autorité locale. D'autre part, cette dernière pourra également faire des publications analogues.

§ V. — Le fonctionnaire consulaire aura le droit, dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3, de se faire délivrer tous les éléments dont se compose la succession, y compris les papiers du défunt et notamment son testament, s'il existe, dont des particuliers, des banques, des sociétés d'assurances, des caisses publiques, etc., ou des autorités locales seraient détenteurs, aux mêmes conditions auxquelles le défunt aurait pu en demander la remise. Si la totalité ou une partie des biens de la succession se trouvaient frappées de saisie ou de séquestre, le fonctionnaire consulaire ne pourra prendre possession desdits biens avant que la saisie ou le séquestre n'aient été levés.

Si au cours des opérations de mise sous scellés d'inventaire ou de liquidation une saisie ou un séquestre étaient pratiqués sur les biens successoraux, l'ordonnance y relative sera signifiée au fonctionnaire consulaire qui deviendra dépositaire des biens saisis ou séquestrés.

Le fonctionnaire consulaire pourra faire vendre aux enchères publiques tous les objets mobiliers de la succession susceptibles de détérioration ou d'une conservation difficile ou onéreuse, en observant les formalités établies par les lois ou les usages du Pays de sa résidence.

§ VI. — Le fonctionnaire consulaire conservera comme dépôt soumis aux lois du Pays de sa résidence les objets inventoriés, le produit de la vente des meubles, si elle a eu lieu, et le montant des créances rentrées, pendant les trois mois qui suivront la dernière publication sur l'ouverture de la succession ou, à défaut d'une pareille publication, pendant les quatre mois qui suivront le décès. Au cours de ce délai il recouvrera, soit à l'amiable, soit par voie judiciaire, les créances, rentes, dividendes d'actions, intérêts d'inscription de la dette publique, et tous autres sommes et revenus dus à la succession, et il donnera bonne et valable quittance aux débiteurs.

Le fonctionnaire consulaire prélèvera, toutefois, immédiatement sur l'actif de la succession, les frais de justice, ainsi que les droits et taxes consulaires ou ceux dus aux autorités locales, les frais d'enterrement du défunt, les frais de dernière maladie, les frais éventuels pour l'entretien de la famille du défunt, les gages de ses domestiques, le loyer.

§ VII. — Sous réserve des dispositions du premier alinéa du paragraphe VI, le fonctionnaire consulaire aura le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires dans l'intérêt des ayants droit en vue de la conservation de la succession.

Il pourra administrer la succession lui-même ou la faire administrer par un ou plusieurs délégués qu'il nommera et qui agiront en son nom. Il aura qualité pour délivrer des certificats aux héritiers en vue de leur légitimation.

§ VIII. — Si au cours du délai fixé au 1^{er} alinéa du paragraphe VI, il s'élève des contestations à l'égard des réclamations qui pourraient se produire contre la succession de la part des sujets de n'importe quel Etat, la décision concernant ces réclamations, en tant qu'elles ne reposent pas sur le titre d'hérité ou de legs, appartiendra aux tribunaux du Pays.

Si le montant de la succession ne suffisait pas à payer les dettes, les créanciers pourront, si les lois du Pays les y autorisent, demander aux autorités judiciaires locales compétentes la décision de faillite. Après la déclaration de faillite toute la succession devra être remise au juge commissaire et aux syndics de la faillite, le fonctionnaire consulaire étant chargé de représenter en personne ou par l'entremise de ses délégués les intérêts de ses nationaux dans la faillite.

§ IX. — A l'expiration du délai fixé au 1^{er} alinéa du paragraphe VI s'il n'existe aucune réclamation contre la succession, le fonctionnaire consulaire, après avoir payé et acquitté, d'après les tarifs en vigueur dans le Pays, tous les droits, frais et comptes à la charge de la succession, entrera en possession définitive de la succession, qu'il liquidera et transmettra aux ayants droit sans avoir d'autres comptes à rendre qu'à son propre Gouvernement.

§ X. — Dans toutes questions auxquelles pourront donner lieu l'ouverture, l'administration et la liquidation des successions des sujets de l'un des Pays dans l'autre, les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou leurs délégués, seront autorisés de plein droit à représenter l'hoirie et seront officiellement reconnus comme représentants de celle-ci sans être tenus de justifier leur mandat par une procuration spéciale.

Le fonctionnaire consulaire aura donc le droit de se présenter en personne ou par l'entremise de ses délégués devant les autorités locales compétentes, de défendre les intérêts communs des héritiers en tout ce qui concerne la succession et de répondre aux demandes formulées contre celle-ci.

Toutefois, il est tenu de prévenir les exécuteurs testamentaires éventuels ou les héritiers susvisés présents, ou leurs délégués, de toute demande qui lui a été présentée contre la succession, afin que ces exécuteurs ou les héritiers puissent faire valoir leur opposition contre ces demandes.

Le fonctionnaire consulaire étant considéré comme représentant de l'hoirie ne pourra être personnellement mis en cause devant les autorités du Pays dans une affaire concernant la succession.

§ XI. — Le droit successoral et le partage de la succession mobilière seront soumis à la loi nationale du défunt. Toutes les questions reposant sur le titre d'hérité ou de legs et touchant le droit à ladite succession ou à son partage, seront décidées par les tribunaux ou autres autorités compétentes se trouvant sur le territoire du Pays dont relevait le défunt et conformément à ses lois nationales. Ces décisions seront reconnues dans l'autre Pays.

§ XII. — En cas de décès d'un sujet d'une des Parties survenu sur le territoire de l'autre, dans une localité ou portion de territoire dans laquelle l'établissement d'un Consulat n'est pas permis conformément à l'article 1,

alinéa 3, toutes facilités seront accordées au consul de la circonscription la plus proche et un bref délai lui sera donné pour l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.

Cependant, jusqu'à l'arrivée du fonctionnaire consulaire, les autorités locales compétentes, dans les cas prévus au paragraphe 2, procéderont à l'apposition des scellés sur les biens successoraux et dresseront un inventaire desdits biens, en observant les lois du Pays. Une copie légalisée de l'inventaire, l'acte de décès et tous les papiers qui établissent la nationalité du défunt devront être remis au susdit fonctionnaire.

§ XIII. — Si l'autorité locale a dressé l'inventaire de la succession en l'absence du fonctionnaire consulaire, soit en vertu du paragraphe III, soit en vertu du paragraphe XII, elle prendra au sujet de la succession toutes les mesures prescrites par les lois du Pays et gardera comme dépôt soumis auxdites lois la succession mobilière pendant le délai fixé au paragraphe VI et la fera parvenir à l'expiration dudit délai au fonctionnaire susdit, ou à son délégué, pour être remise aux ayants droit.

Dès que le fonctionnaire consulaire aura demandé la remise de la succession conformément aux dispositions du paragraphe V ou se sera présenté personnellement ou par l'entremise d'un délégué dans la localité où la succession s'est ouverte pour prendre les mesures nécessaires touchant la succession, l'autorité locale, qui serait intervenue, devra se conformer aux dispositions des paragraphes VI à XII.

§ XIV. — En cas de succession de toute personne faisant partie de l'équipage, des passagers ou autres voyageurs, sujets de l'une des Parties, décédés ou sur le territoire de l'autre, soit à bord, soit à terre, ou sur un navire en navigation hors des eaux territoriales, les consuls généraux, consuls et vice-consuls du Pays du défunt seront seuls compétents pour apposer les scellés, dresser les inventaires et faire tous autres actes officiels nécessaires en vue de la conservation et de la liquidation de la succession.

§ XV. — Les dispositions des paragraphes II à XIV ne s'appliquent pas aux successions immobilières.

Une copie légalisée de l'inventaire devra être remise ou envoyée aux fonctionnaires consulaires sur le lieu ou au plus proche.

Les questions reposant sur le titre d'hérédité ou de legs et touchant le droit à la succession immobilière ou à son partage seront soumises aux lois du Pays dans lequel les immeubles sont situés.

La connaissance de toutes demandes ou contestations concernant les successions immobilières appartiendra exclusivement aux tribunaux ou autres autorités compétents de ce Pays. Les tribunaux et autorités susvisés sont tenus de prendre à l'égard des biens immeubles du défunt les mêmes mesures conservatoires qu'ils doivent prendre d'après la législation du Pays à l'égard des successions immobilières de leurs nationaux.

L'administration des immeubles faisant partie de la succession appartiendra exclusivement au fonctionnaire consulaire ou à ses délégués, lesquels se conformeront aux lois du Pays où ces immeubles sont situés.

§ XVI. — Les dispositions du présent article seront appliquées par analogie aux biens meubles et immeubles qui se trouvent sur le territoire de l'une des Parties et qui appartiennent à la succession d'un sujet de l'autre Partie décédé hors de ce territoire.

TITRE III.

Art. 22.

En matière de navigation les attributions des fonctionnaires consulaires respectifs seront régies par les dispositions suivantes:

§ I. — Les consuls généraux, consuls et vice-consuls pourront, en se conformant aux règlements du port où se trouvent les fonctionnaires consulaires susmentionnés, faciliter l'entrée et l'expédition des navires battant leurs pavillon national et leur prêter leur appui, pendant la durée du séjour dans la circonscription consulaire.

A cet effet ils pourront se rendre personnellement ou envoyer des délégués à bord desdits navires dès que ceux-ci auront été admis en libre pratique, interroger les capitaines, les membres de l'équipage et recueillir des renseignements des passagers, examiner les papiers de bord, dresser des manifestes, recevoir, conformément à l'article 17, des déclarations sur le voyage, la destination et les incidents de la traversée et autres déclarations des membres de l'équipage et des passagers, procéder aussi par tous experts de leur confiance à toute vérification en cas d'avarie ou à toute enquête en cas de sinistre, prévue par leur loi nationale.

Les autorités territoriales compétentes pourront, en cas de nécessité, faire directement dans les ports de leur Pays, à bord des navires de commerce de l'atre Partie, une opération en vue d'une instruction, perquisition, saisie, mise en état d'arrestation, arrestation préventive, audition de témoins, mise à exécution d'un jugement ou tout autre acte de contrainte officiel.

§ II. — Les consuls généraux, consuls et vice-consuls seront exclusivement chargés du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce battant leur pavillon national.

Les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les autres membres de l'équipage et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproques contractés, seront résolues par les fonctionnaires susvisés, en tant qu'ils y sont qualifiés, d'après les lois de l'Etat dont ils relèvent.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou lorsque des personnes ayant la nationalité du Pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouveraient mêlées. Dans tous les autres cas de désordres à bord, les autorités locales se borneront à prêter leur appui aux fonctionnaires consulaires ou aux capitaines, en cas d'absence du consul, s'ils en font la demande. En particulier elles auront à ramener à bord tout individu inscrit sur le rôle d'équipage et à l'arrêter, à moins qu'il ne s'agisse, dans ce dernier cas, d'un sujet du Pays. La mise en état d'arrestation aura lieu sur demande écrite adressée aux autorités locales et accompagnée d'un extrait authentique du rôle de l'équipage et sera maintenue pendant deux mois. Si le navire reste plus longtemps dans le port, le détenu doit être ramené à bord jusqu'au départ du navire.

Les frais de l'arrestation et de la détention seront à la charge de l'Etat dont relève le fonctionnaire consulaire.

§ III. — Les consuls généraux, consuls et vice-consuls pourront faire arrêter et renvoyer à bord les marins et toute autre personne faisant, à quel-

que titre que ce soit, partie des équipages des navires battant le pavillon national, qui auraient déserté. A cet effet ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes et justifier, au moyen de la présentation des registres du navire ou du rôle de l'équipage, ou en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Dans les localités où il n'existe pas de fonctionnaire consulaire, la demande susindiquée pourra être faite par le capitaine lui-même aux mêmes conditions. Sur cette demande ainsi justifiée on donnera auxdits fonctionnaires consulaires et capitaines tout concours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs afin de les conduire à bord.

Toutefois, au cas où le déserteur aurait commis quelque crime ou délit à terre, l'autorité locale pourrait surseoir à sa remise jusqu'à ce que le tribunal ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu pleine et entière exécution.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que les marins ou tout autre individu de l'équipage sujet du Pays dans lequel s'effectuerait la désertion sont exceptées des stipulations du présent article.

§ IV. — Lorsqu'un navire battant le pavillon d'une des deux Hautes Parties Contractantes fera naufrage ou échouera sur les côtes de l'autre Haute Partie Contractante, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance du consul général, consul et vice-consul de la circonscription et, à son défaut, à celle du consul général, consul et vice-consul le plus proche du lieu de l'accident.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires turcs, qui feraient naufrage ou échoueraient sur les côtes du Royaume d'Italie, seront dirigées par les consuls généraux, consuls ou vice-consuls de la République Turque, et réciproquement toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens qui feraient naufrage ou échoueraient sur les côtes de la République Turque, seront dirigées par les consuls généraux, consuls ou vice-consuls du Royaume d'Italie.

L'intervention des autorités locales n'aura lieu dans les deux Etats que pour assister les fonctionnaires consulaires, ou leurs délégués, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées et pour sauvegarder les intérêts généraux de la navigation.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée du fonctionnaire consulaire ou de la personne qu'il déléguerait à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des personnes et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.

L'intervention des autorités locales dans ces différents cas ne donnera lieu à la perception de droits d'aucune espèce, hors de ceux que nécessiteront les opérations de sauvetage et la conservation des objets sauvés ainsi que ceux auxquels seraient soumis en pareil cas les navires nationaux.

Les marchandises et les effets sauvés ne seront soumis au paiement d'aucun droit de douane à moins qu'ils ne soient destinés à la consommation intérieure.

§ V. — A moins d'arrangements contraires entre les parties intéressées au navire et à la cargaison, l'avarie subie en route par le navire d'une des Hautes Parties Contractantes sera réglée par les consuls généraux, consuls ou vice-consuls de cette Partie, si le navire fait relâche dans un port de leur circonscription.

Toutefois, l'avarie sera réglée par les autorités du Pays si un sujet du Pays ou d'une tierce Puissance est intéressé et qu'il n'y ait pas eu moyen de régler l'affaire à l'amiable.

§ VI. — En dehors des fonctions susindiquées, les consuls généraux, consuls et vice-consuls ne pourront exercer, en matière de navigation, que les autres fonctions de caractère purement administratif, comptable ou technique qui leur sont confiées par les lois du Pays dont ils relèvent.

Remarque: Il est entendu que par le terme équipage mentionné aux paragraphes qui précèdent on comprend le capitaine, les officiers, les marins, chauffeurs et toute autre personne engagée à bord du navire.

TITRE IV.

Dispositions générales.

Art. 23.

Les attributions consulaires prévues dans les articles 16 à 20 et 22 dans les localités ou portions de territoire, visées dans le dernier alinéa de l'article 1, seront exercées par le consul le plus proche.

Art. 24.

Les fonctionnaires consulaires de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront exercer, à charge de réciprocité, dans le territoire de l'autre Partie, les mêmes fonctions que les fonctionnaires consulaires de toute tierce Puissance qui ont le même caractère et qui occupent le même rang.

CHAPITRE IV.

Dispositions finales.

Art. 25.

La présente Convention s'applique également aux Colonies italiennes.

Art. 26.

La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible à partir de sa signature et les ratifications en seront échangées à Angora aussitôt que faire se pourra.

La présente Convention aura la durée de trois ans à partir du jour de l'échange des ratifications. Cependant, si elle n'est pas dénoncée six mois avant l'expiration de ce délai, elle sera prolongée par voie de tacite récondu-

ction pour une durée indéterminé et sera alors dénonçable en tout temps en restant exécutoire pendant six mois à partir du jour de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention et l'ont munie de leurs sceaux.

FAIT à Rome, le 9 septembre 1929, en deux exemplaires, dont un sera remis à chacun des Etats signataires.

POUR L'ITALIE:

(L. S.) MUSSOLINI

POUR LA TURQUIE:

(L. S.) SUAD.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro degli affari esteri*

FANI.

Conférence Italo-Turque
pour la conclusion d'une Convention consulaire.

PROCES-VERBAL

Les Délégations italienne et turque se sont réunies le 9 septembre 1929 à Rome, au Palais Chigi, pour procéder à l'examen définitif du projet de Convention consulaire qui a été l'objet des discussions faites dans les précédentes séances.

Art. 1 à 15.

Approuvés.

Art. 16.

Approuvé.

La Délégation italienne déclare qu'ayant consenti à substituer le mot « sujet » à celui de « ressortissant » dans l'article 16, elle entend que dans ce mot sont compris tous les sujets sans aucune distinction.

La Délégation turque n'a pas d'objections à cet égard.

Art. 17 à 19.

Approuvés.

Art. 20.

Approuvé.

Les deux Délégations, d'un commun accord, déclarent entendre les dispositions de l'article 20 comme applicables aussi à la dation du conseil judiciaire.

Art. 21 à 26.

et Protocole final.

Approuvés.

Les deux Délégations, d'un commun accord, déclarent enfin qu'elles jugent inutile d'insérer dans la Convention une disposition particulière pour régler l'usage de la correspondance par chiffre, parce que, d'après les usages, les Hautes Parties Contractantes aussi admettent que la correspondance susdite peut avoir lieu librement entre les Consuls sis dans le territoire des Hautes Parties Contractantes et les Ambassades, Légations et Consuls des Pays respectifs.

Le Président
de la Délégation italienne:

A. GIANNINI

Le Président
de la Délégation turque:

SUAD.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro degli affari esteri

FANI.

Protocole final.

Au cas où le Gouvernement de la République Turque adhérerait à la Convention Internationale pour la navigation aérienne de Paris du 13 octobre 1919, ou mettrait en vigueur une loi sur la navigation aérienne, les deux Hautes Parties Contractantes, par un échange de notes, établiront que les attributions consulaires en matière maritime, prévues dans la présente Convention, soient étendues à la navigation aérienne, à moins que l'adhésion ou la loi précitées ne renferment de réserves contraires.

Rome, le 9 septembre 1929.

POUR L'ITALIE:

MUSSOLINI

POUR LA TURQUIE:

SUAD.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro degli affari esteri*

FANI.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche e norme integrative del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 2716, relativo alla istituzione della Milizia della strada » (N. 360).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche e norme integrative del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 2716, relativo alla istituzione della Milizia della strada ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo stampato n. 360.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il servizio della Milizia della strada vale, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.

Tuttavia coloro i quali interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo

di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia della strada.

(Approvato).

Art. 2.

Il personale della Milizia della strada è esente da qualsiasi chiamata o richiamo ordinario sotto le armi delle altre forze armate, esclusa la Regia aeronautica e la Regia marina, eccezione fatta nei riguardi di questa ultima per quei soli militari che abbiano prestato servizio di leva o volontario nelle categorie marinai e fuochisti del Corpo Reale equipaggi marittimi.

(Approvato).

Art. 3.

L'impiego in guerra della Milizia della strada sarà disciplinato da apposite disposizioni.

(Approvato).

Art. 4.

Le tabelle A e B allegate al Regio decreto 26 novembre 1928 n. 2716 e citate rispettivamente negli articoli 6 e 7 del decreto stesso sono modificate come segue.

(Approvato).

TABELLA A.

SERVIZIO PERMANENTE

Grado		
6°	Console comandante	1
8° o 7°	Seniore o Primo Seniore comandante in 2ª	1
9° o 8°	Centurione o Seniore (ufficiale di amministrazione)	1
9°	Centurioni	5
10°	Capi manipolo	23
	Capi squadra e vice capi squadra	136
	Militi scelti (conducenti di auto)	132
	Militi	159
	Militi di riserva in servizio temporaneo	218

TABELLA B.

PAGHE (1)

Grado		
Capo squadra		L. 15,80 al giorno
Vice capo squadra		» 15,20 »
Milite scelto (conducente di auto) oltre il soprassoldo giornaliero di lire 4.40		» 9,60 »
Milite semplice		» 9,60 »

PERNOTTAZIONE (2)

Capo squadra e vice capo squadra	L. 10 — al giorno
Militi scelti e militi	» 8 — »
Per i capi squadra e vice capi squadra e militi di riserva in servizio temporaneo (3). Indennità giornaliera	» 10,75 (4)

(1) Le paghe comprendono gli aumenti fissati dalla Circolare del Ministero delle finanze (Ragioneria Generale dello Stato) 2 luglio 1929, n. 110403 U. S., in applicazione della legge 27 giugno 1929, n. 1047.

(2) La indennità di pernottazione compete quando non sia possibile rientrare in residenza nella giornata.

(3) I capi squadra e vice capi squadra in servizio temporaneo non possono eccedere le vacanze di organico.

(4) L'indennità giornaliera è comprensiva di ogni altro assegno od indennità, salvo il rimborso di spese autorizzate.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Lunghezza del miglio marino » (N. 366).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Lunghezza del miglio marino ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

Scalori, segretario:

Articolo unico.

Per le misurazioni marittime è adottato il « miglio marino internazionale », pari a metri 1852.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 91, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° giugno 1930 del « modus vivendi », italo-francese del 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note intervenuto a Parigi il 30 novembre 1929 » (N. 396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 91, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° giugno 1930 del *modus vivendi* italo-francese del 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note intervenuto a Parigi il 30 novembre 1929 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 91, che approva la proroga al 1° giugno 1930 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 30 novembre 1929.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1929, n. 2409, relativo all'approvazione della proroga al 10 maggio 1930 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran il 1° novembre 1928 » (N. 397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1929, n. 2409, relativo all'approvazione della proroga al 10 maggio 1930 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di Note che ha avuto luogo in Teheran il 1° novembre 1929 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 dicembre 1929, VIII, n. 2409, che ha approvato la proroga al 10 maggio 1930 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928, proroga conclusa con scambio di Note intervenuto in Teheran tra il Regio Ministro d'Italia ed il Reggente del Ministero degli affari esteri persiano, in data 6 novembre 1929.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2315, recante ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri

straordinari concessi al Presidente Generale della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale » (N. 400).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2315, recante ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente generale della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2315, recante ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente generale della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Pubblicità a mezzo del condizionamento dei generi di monopolio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1930 al 30 giugno 1931 » (N. 404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1930 al 30 giugno 1931 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Libertini.

LIBERTINI. Onorevoli colleghi. La discussione del bilancio della guerra nell'altro ramo del Parlamento ha assunto quest'anno una straordinaria importanza, sintomo questo della necessità da tutti riconosciuta di apprestare i mezzi occorrenti ad assicurare l'integrità della Patria, comunque e da qualsiasi lato minacciata.

Ed è veramente notevole che tutti gli oratori, che han preso parte alla discussione predetta, han parlato con precisione e chiarezza, al punto da identificare perfino le frontiere sulle quali potrebbero delinarsi queste minacce; e quindi più vivace ed assillante si è svolto il dibattito relativamente all'impiego delle somme impostate nel preventivo 1930-31.

Gli onorevoli Vacchelli e Baistrocchi, nella loro lucida e diligente relazione, gli altri oratori che han preso la parola, e soprattutto l'onorevole Ministro della guerra, cui particolarmente incombe l'organizzazione della difesa nazionale terrestre, nel suo limpido, onesto e coraggioso discorso, hanno concordemente dichiarato che con i 2,877,000,000 di lire preventivate, decurtate le spese non assolutamente pertinenti al bilancio della guerra, e detratti 190,000,000 di parte straordinaria, con le residue lire 1,910,000,000 si possono appena disimpegnare i servizi strettamente necessari. E ciò anche a condizione di ricorrere a dei ripieghi, per realizzare delle economie, quali, ad esempio, il mancato richiamo di alcune categorie di reclute, il congedo anticipato della classe ed altri espedienti non certamente utili alla saldezza e maggiore efficienza dell'esercito medesimo.

L'onorevole ministro, a corredo della sua chiara esposizione, ha voluto, molto opportunamente, presentare qualche raffronto coi sistemi adottati presso altre Nazioni per quanto

riguarda la forza media alle armi e relativo addestramento. Ed egli, a conclusione della sua esposizione, giustamente ammonisce che in queste quistioni c'è un limite, al di là del quale ogni ulteriore passo è dannoso, ed aggiunge che, purtroppo, da noi questo limite non solo è raggiunto ma è benanche oltrepassato per le esigenze del bilancio.

Certamente sul riguardo non è per noi possibile gareggiare con le Nazioni che dispongono di larghi mezzi; però la delicatissima attuale situazione dell'Italia non dovrebbe consentire che, per malintese e deleterie economie, si venga a compromettere la compagine dell'esercito e quindi l'organismo militare, dal quale devono poi scaturire le ulteriori formazioni di guerra.

La situazione attuale nei rapporti organici dell'esercito non è certamente assai lieta. Purtroppo non solo non è stato possibile attuare in pieno l'ordinamento del 1926, che porta il nome del Capo del Governo, ma i reparti, tranne per qualche settimana, sono quasi ordinariamente ridotti ad una forza minima, ciò che non consente quella intensificazione nell'istruzione della truppa e dei quadri.

A parte poi che da alcuni anni non si sono più fatti richiami di classi anziane, ciò che nel prolungarsi del tempo fa perdere al soldato di leva non solo le nozioni della complessa istruzione odierna, ma benanche l'abito militare.

Nè a ciò, a mio modesto avviso, potranno supplire le progettate chiamate domenicali, saltuarie e perciò poco efficaci.

Ed a maggior ragione poi dovrebbero essere più di sovente richiamati regolarmente gli ufficiali in congedo, i futuri condottieri dell'esercito in guerra. Nè bisogna sorprendersi se costoro rispondono scarsamente agli inviti di assumere servizio volontario, cioè senza assegni, e se poco numerosi accorrono ai corsi invernali. Chi conosce le attuali condizioni di vita della piccola borghesia, dalla quale proviene la grande maggioranza degli ufficiali in congedo, ben comprende che l'allontanamento, anche temporaneo, dalla famiglia, di un membro della medesima, rappresenta un punto di appoggio di meno nella diuturna lotta per l'esistenza.

Sarebbe pertanto necessario che anche i richiami degli ufficiali fossero a carattere obbli-

gatorio, con il trattamento completo come per gli ufficiali in servizio attivo.

Un'ultima parola sulla necessità o meno delle grandi manovre da qualcuno qualificate inutili; perchè, si dice, la guerra è quella che è e non può pertanto esserne resa l'efficace realtà da questi spettacoli definiti erroneamente coreografici. A proposito comincerò dal ricordare che, specialmente in Francia, l'istituto, diremo così, delle grandi manovre non è stato abolito, non solo, ma si attua in larga scala, con richiamo di classi in congedo, col concorso dell'armata dell'aria, con esperimenti di mobilitazione ecc. Ciò vuol dire che a qualche cosa servono queste cosiddette coreografie le quali, purtroppo, non hanno che un difetto, cioè i mezzi rilevanti che occorrono per attuarle.

Nessuno può dire fin da ora quale potrà essere lo svolgimento di una guerra futura, che nessuno certamente si augura, ma che può scoppiare di sorpresa, anche perchè bisognerà fare i conti con l'azione che svolgeranno le armi aeree in tutte le loro forme più o meno note. Si asserisce dai competenti che questa non sarà condotta sull'esperienza della grande guerra ultima; credo che ciò possa corrispondere al vero, come, del resto, quest'ultima nulla ebbe da apprendere dai precedenti conflitti europei. Ad ogni modo sarà sempre utile fornire ai capi l'occasione di esercitare la loro speculativa senza preoccuparsi troppo dei problemi dell'avvenire, il quale oggi più che mai è nelle mani di Dio.

E passo brevemente all'altra parte, non meno importante, del complesso problema militare, più complesso per noi a causa delle ristrettezze del nostro bilancio, cioè alla necessità di provvedere all'apprestamento del materiale bellico.

Nella discussione svoltasi alla Camera si è prospettato il dilemma, cioè se nella impossibilità di disporre di grandi mezzi per la spesa necessaria, si debba anzitutto provvedere all'apprestamento del materiale predetto, ovvero a quanto occorre per tenere sotto le armi ed istruire un maggior numero di uomini.

Anzitutto è da osservare che al rifornimento delle dotazioni e degli armamenti, ai lavori stradali, ferroviari e difensivi, come risulta anche dall'esame dei capitoli del bilancio, non si provvede con le somme impostate nella parte ordinaria del medesimo; all'uopo devono provvedere le assegnazioni straordinarie. E

molto giustamente pertanto, e ne va data data lode al Governo, con la stessa legge del presente bilancio si è conservata per altri cinque anni, dal 1931-32 al 1935-36, l'impostazione straordinaria di un miliardo distribuita in cinque esercizi e destinata appunto all'apprestamento bellico ed alle opere di difesa. Falcidiare anche di un solo millesimo le modestissime assegnazioni della parte ordinaria del bilancio sarebbe un vero attentato alla compagine dell'esercito.

Come ben disse l'onorevole ministro della guerra nel suo discorso alla Camera, *non si può compromettere la vita dell'organismo militare per gli apprestamenti d'ordine materiale*. Sui quali, peraltro, bisogna procedere con prudente cautela per poter seguire ed adottare al bisogno le innovazioni e i miglioramenti che, specialmente nelle armi portatili e nelle artiglierie, continuamente si verificano.

Quali i voti che si possono fare di fronte a questa inderogabile situazione di fatto, almeno per ora?

Ho accennato dianzi alla delicata situazione del nostro Paese nei rapporti coi nostri vicini d'occidente e d'oriente, e, nella discussione svoltasi alla Camera, si è molto esplicitamente accennato alla minaccia orientale.

Se sono veri i dati esposti da un autorevole periodico, assolutamente ortodosso, dati non censurati nè contraddetti, e che sono stati anche dettagliatamente riferiti dall'oratore che ne parlò nell'altro ramo del Parlamento, risulta che la Jugoslavia, l'unico (perchè non dirlo) probabile nemico di domani, graziosamente assistita da una sua grande alleata, è tutta protesa nello sforzo di creare una organizzazione militare formidabile, effettivamente impari alle sue condizioni generali di piccola potenza e nella quale viene investita la massima parte delle sue risorse. Ciò oltre i prestiti all'estero che quasi sempre corrispondono a forniture di armi, di navi e di altro materiale bellico.

Sugli intenti di questa organizzazione, puramente offensiva, non credo sia possibile alcun equivoco; essa è diretta esclusivamente contro di noi; anche per la considerazione che quello Stato nulla avrebbe da temere dagli altri confinanti, dei quali alcuni, i vincitori, suoi alleati, raggruppati nella Piccola Intesa, gli altri, vinti, completamente disarmati o quasi.

La politica di pace, saggiamente perseguita da chi, per nostra fortuna, regge il Governo d'Italia, e che si è ininterrottamente affermata coi diversi Trattati di amicizia e di conciliazione stipulati con quasi tutti gli Stati europei, compresi i Balcanici, non ha fatto presa nell'animo dei cittadini del Regno Serbo-Croato-Sloveno, i quali non tralasciano occasione per dimostrare il loro malanimo contro di noi. Ossessionati dall'idea della formazione della grande Serbia, e ritenendo l'Italia come l'unico ostacolo alla realizzazione di questo sogno, non sostano un istante dalla preparazione bellica, avente per obiettivo esclusivamente i nostri confini orientali.

Onorevoli colleghi, l'Italia del Fascismo non può turbarsi alla presenza di queste minacce, ma ha il dovere di provvedere in tempo perchè non abbiano a verificarsi ingrate sorprese, che potrebbero, sia pur temporaneamente, permettere la violazione dei nostri confini. La realtà, quale che essa sia, bisogna guardarla in faccia con cuore fermo, ma nello stesso tempo è urgente provvedere perchè nessun danno venga alla Patria.

L'onorevole ministro, nel suo discorso alla Camera, ci ha fatto sapere che alle frontiere abbiamo ancora qualche reggimento di fanteria su due battaglioni, anzichè su tre, e gruppi di artiglieria su due anzichè su tre batterie; e ciò in conseguenza delle economie che si devono fare sulla truppa alle armi. Ebbene: *Provideant consules!* Il Paese che dopo Caporetto trovò in se stesso l'energia per giungere a Vittorio Veneto, non rifiuterà i sacrifici necessari per la sicurezza della Patria. L'esercito, come le altre forze armate, devono essere pronte ad ogni evenienza, specialmente quando per la caparbia malevolenza degli altri, minacce più o meno lontane incombono su di noi.

Sarebbe stoltezza fare assegnamento sui risultati delle varie conferenze pacifiste e sui diversi Locarno e Patti Kellog, come sarebbero ugualmente stolti i rimpianti inutili dopo il danno sofferto, *quod deus avertat!*

Si facciano, ove necessario, delle economie sugli altri servizi dello Stato, perchè non manchino alla nostra preparazione bellica i mezzi necessari per renderla salda ed efficace. Ricordiamoci che prima di far la casa bella bisogna renderla sicura.

Preparati bisogna essere e fortemente preparati, anche perchè il duro e pur recente passato ci ammaestra.

Negli inizi della grande guerra la deficiente preparazione rese impossibile lo sviluppo di tante azioni, le quali, portate a compimento, avrebbero forse reso meno sanguinoso il seguito delle vicende guerresche. La mancanza dei mezzi adatti portò per conseguenza lo sperpero di tanto giovane sangue italiano, quando, in pieno giorno, si mandavano i nostri eroici fanti a rompere con le pinze i reticolati nemici, appena intaccati dai famosi tubi di gelatina o dalle bombe a mano.

Non sono arbitrarie le mie asserzioni nè fantastiche.

Proprio in questi giorni è venuto alla luce un altro magnifico volume sulla grande guerra, col titolo *La battaglia della Bainsizza*, pubblicato dal nostro illustre collega il maresciallo Caviglia. A titolo d'onore per le truppe e gli ufficiali allora combattenti in prima linea sul Carso l'eminente autore riporta nel suo libro il breve rapporto di un capitano alla sua dipendenza, ed io prego la cortesia dei colleghi di volerne ascoltare l'epico contenuto: « Solo chi ha combattuto la guerra sul Carso e sull'Isonzo, specialmente nei primi due anni, quando non avevamo nè artiglieria nè bombarde in numero sufficiente, conosce bene le difficoltà enormi che ostacolavano la buona riuscita delle operazioni, e sa che tali difficoltà erano superate soltanto per il valore e per lo spirito di sacrificio delle truppe, ma soprattutto degli ufficiali che le comandavano e le amavano ».

Non credo che occorranò commenti, poichè risulta troppo evidente la necessità per l'Italia, tanto insidiata da nemici palesi ed occulti, di non lasciarsi cogliere impreparata dagli eventi. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rava.

RAVA. Onorevoli colleghi, non crederete certo che io voglia trattare problemi di grande importanza del Ministero della guerra, come quelli di cui si è ieri e oggi parlato: e di cui tratta la bella breve relazione della Commissione di Finanza, scritta dall'amico onorevole Grandi; io ho chiesto di parlare di una istituzione che molti conoscono, e che è apprezzata e stimata da tutti coloro che la conoscono,

ma che per una singolare circostanza di fatto non ha una parola nei molti capitoli del bilancio, nemmeno nei capitoli nuovi aggiunti, dove si trova, e molto a proposito del resto, il capitolo, per il Dopolavoro delle maestranze militari, quello delle case per gli impiegati e dove si parla anche dei volumi delle statistiche concernenti i servizi del Ministero. Invece questo istituto non è mai ricordato o citato; intendo parlare dell'« Ufficio Storico » con l'Archivio e la Biblioteca, e delle sue belle pubblicazioni e della parte importante che esso ha nella cultura storica nazionale, del contributo che esso conferisce agli studi e della mirabile diffusione di notizie che, per opera sua, si compie e che sono a tutti noi necessarie.

Gli onorevoli ministri della guerra (lo riconosco subito) malgrado il silenzio, fanno in modo che le pubblicazioni siano ben condotte e bene illustrate e stampate; ma come avviene, ci si domanda, tutto questo, se l'istituto non figura nei capitoli del bilancio e neppure nelle relazioni? Come vive questo istituto?

GAZZERA, *ministro della guerra*. Con lo Stato Maggiore.

RAVA. Sta bene e io non parlerò di questo; fatto sicuro che durerà l'opera. Ricorderò soltanto che, forse nel 1856, a Torino, come fu constatato che si possedevano molte cartedocumenti della guerra del 1848 e 1849 si formò un primo archivio militare, o ufficio per studi tecnici e topografici.

Durò quattro anni, e nel tempo questo archivio militare si accrebbe. Venne nel 1860 un nuovo ordinamento; si stabilirono quattro corpi separati e ciascuno di questi corpi ebbe una parte dell'archivio e l'accrebbe. Il materiale della guerra del 1859-60 rimase ai Comandi. Successivamente l'archivio venne riconcentrato: e dovrei qui ripetere la storia che ha narrato giorni sono il mio amico onorevole Salata parlando per gli archivi di Stato, colla speranza e la fiducia che questo istituto non rimanga la cenerentola; poichè già gli archivi di Stato pare abbiano trovato un benevolo sorriso soccorrevole da parte dell'illustre Capo del Governo.

Successivamente dunque queste carte furono portate a Roma. Nel frattempo l'archivio si era accresciuto di altre notevoli raccolte, quelle delle gloriose campagne di Garibaldi del 1860

e della spedizione del Re nelle Marche. Una volta trasferito a Roma, questo archivio viaggiò come l'ebreo errante, venne collocato prima nel palazzo Cini, e poi in Trastevere, alla Lungara, quindi venne a piazza di Pietra, poi alla Pilotta, in sotterranei male adatti, poi a palazzo Giustiziani, qui vicino, sempre cambiato da un punto all'altro della città. Venne la grande guerra e poichè a tutti premeva che carte e documenti di essa fossero curati, ben custoditi e messi in evidenza, il comandante maresciallo Diaz ne ordinò la raccolta. Vennero 2500 casse di carte in Roma, mi pare, e furono trasportate alla barriera Nomentana: in seguito una parte fu concentrata in magazzini e poi, visto che ivi deperivano, furono trasportate a via XX Settembre, al palazzo del Ministero della guerra, finito di costruire, dove stettero bene e furono da bravi coscienti diligenti ufficiali ordinate. E fu davvero questa una grande fortuna: perchè quei tenenti, capitani e maggiori — che si occuparono di queste carte, e vi legarono il loro nome — sono stati dei veri benemeriti, compiendo opera modesta ma utile alla quale si dedicarono con tutta la loro buona volontà e con passione e con competenza.

Così si fecero cataloghi e schedari utilissimi.

Finalmente queste carte d'archivio passarono dal palazzo del Ministero della guerra al palazzo Baracchini, quel palazzo che era offerto in vendita, or sono venti anni al Ministero della pubblica istruzione, e che nessun ministro del tesoro volle per quel Ministero comprare.

Oggi adunque abbiamo una biblioteca militare di ben 130,000 volumi al Ministero della guerra; e 10 o 12,000 grandi fasci, o buste di carte, divise razionalmente, a palazzo Baracchini, e bene affidate a giovani ufficiali nostri, diretti con molta competenza e attività dal colonnello Giacchi.

Codeste carte sono custodite con molto ordine, con molta passione e diligenza; non dirò che siano alloggiate molto bene; bisogna rassegnarsi e attendere tempi migliori.

Non chiederò adunque all'onorevole ministro della guerra, un nuovo palazzo perchè l'Ufficio ormai è collocato a posto e serve bene. Manca di sale, ma lavora e produce. Da molti anni (son vecchio), seguo queste memorie,

spinto dalla viva passione che sento per quanto riguarda la storia del nostro Risorgimento... anzi colgo qui l'occasione per ringraziare l'onorevole ministro De Bono, che mi ascolta benevolmente, di una sua recente lettera a stampa, piena di brio, di *humour* più che inglese, e di matura coscienza di vita vissuta operosamente, nella quale Egli ha fatto l'elogio degli uomini che hanno passato i 60 anni e lavorano. Lo ringrazio quindi per la parte mia. (*ilarità*).

Siamo ancora in tempo, vogliamo essere ancora in tempo, per conoscere e celebrare le vecchie glorie della nostra storia. L'Ufficio storico militare ha pubblicato e pubblica ottimi lavori, su fatti recenti, e qualche altro di valore prettamente storico; e debbo pregare l'onorevole ministro di non dimenticare questi lavori e volumi che hanno grande interesse, sia per le prime guerre del Risorgimento, come per la nostra grande guerra, la quale, alla sua volta, non può distaccarsi dalla storia della guerra combattuta dagli altri Paesi. È utile quindi fare conoscere le narrazioni, le critiche, le memorie biografiche, che alte personalità politiche e militari e celebri strateghi hanno scritto, specialmente in testi tedeschi, che ora vengono ben tradotti in italiano.

L'Ufficio storico è dunque un istituto di cultura di primissimo ordine, e per la parte militare è strettamente connesso con la storia del Risorgimento italiano. Basta accennare alla prima, se non erro, sua pubblicazione: la guerra del 1866; io ho conosciuto il generale Marselli, che era deputato alla Camera — quando lo ero anche io, nei giovani anni — e vedevo la sua passione per questi lavori, e per la « storia della guerra come scienza ».

Vennero in seguito i cronisti della storia che fecero anche essi opera molto bella, vennero poi i volumi della guerra 1848-49 preparati dal Cavaciocchi, il quale dovette poi abbandonare il lavoro chiamato a più alti gradi. Venne, ed è un vero monumento storico su gli avvenimenti militari del '59, il libro del De Fabris, un lavoro veramente mirabile in 4 o 5 volumi, sulla guerra del 1859. Vennero altri volumi sulla campagna di Libia; che aveva dato tante prove di valore e di sacrifici ed era stata troppo dimenticata.

Faccio qui una parentesi e su questa richia-

mo l'attenzione dell'onorevole ministro. Per il centenario di Napoleone I (1921), l'Ufficio storico militare pensò di fare la storia « delle armi italiane », che presero parte alle guerre napoleoniche, e delle loro azioni; vi erano ufficiali e generali di primo ordine, spesso uomini improvvisati, come succede nei momenti di grande vivacità politica e militare (e come è stato nell'ultima guerra anche presso di noi), molti borghesi che divennero valorosi generali, come ad esempio l'avv. Tuliè, di Milano, che fu poi bravo generale di Napoleone ed altri egregi: e il Fontanelli, i tre Lechi, il Pino, il Polfranceschi, di Verona, il Severoli, il Sercognani, il Zucchi.

Si pubblicò un grosso volume su « gli italiani in Russia nella guerra del 1812 »; seguì un altro su quella del 1813; in *Germania*, manca il volume su « gli italiani nella guerra del 1814 » che da tempo è in preparazione ed è aspettato. Sono i tempi del Regno italico: e le armi italiane, diedero prove di valore, di sacrificio. Basti ricordare i morti in Russia del 1812.

Vi sono poi nomi di quei vecchi soldati, come il Zucchi, il De Laugier, il Sechi, che si collegano col nostro Risorgimento e combatterono nel 1831 e nel 1848-1849.

Vorrei dunque pregare l'onorevole ministro di dare aiuto e spinta a questa pubblicazione, perchè è penoso per noi, per gli amanti di studi siffatti, vedere come la Francia illustra con passione, con ricchezza di documenti, con libri bellissimi tutta la sua storia dei tempi napoleonici. E noi che abbiamo tanto materiale, ora accresciuto a Milano con le carte riavute dall'Austria che trovavansi nell'archivio di Vienna, specie del periodo di Eugenio vicerè d'Italia, potremmo pubblicare opere storiche di grande valore e dare notevoli documenti del valore italiano.

Napoleone a S. Elena ricordò con onore il valore dei soldati italiani. E bene lo meritavano, dopo la prova fatta, specie negli anni memorabili del 1806 e 1807, quando formarono una massa di oltre 20.000 soldati combattenti in Italia e più 15.000 in Ispagna. Napoleone non tenne uniti i reggimenti italiani, che aveva costituito (e fu torto): solo tardi costituì una *Légion italique*. E molti erano, e valorosi, i Corsi, nelle file italiane. E anche

i poeti: Foscolo, Ceroni, Gasparinetti, tanto noti.

L'Ufficio storico militare faceva e farà l'edizione di queste memorie, che sono molto interessanti; ma non sempre si può formare un grosso volume che comprenda un'intera campagna od un intero periodo storico; vi sono fatti speciali, come per esempio quello dell'incontro di Vittorio Emanuele e Garibaldi a Teano, punto sempre disputato nella storia del nostro Risorgimento, per la varia passione politica che ispirò le diverse relazioni storiche; vi sono studi monografici, su azioni di Garibaldi, su le vicende della campagna del 48 e del 1860, sull'esercito della *Lega* nell'Emilia, e fatti ancora più lontani, e i documenti vari che si riferiscono a tutte le milizie speciali e anche ai tempi napoleonici. Si pubblicarono allora le « memorie storiche » militari per 8 o 10 anni (1908-1915).

Per queste « memorie » il Ministero, che non è un tecnico librario, sbagliò sul modo di pubblicazione, volle fare una edizione (credo) per ufficiali e privati, e richiedeva un deposito anticipato per avere poi la pubblicazione.

Venne la grande guerra e troncò questa bella collezione che è ora esaurita, nei 20 e più fascicoli che furono pubblicati.

Ma da tre anni l'Ufficio storico militare, con intendimento pratico, fa pubblicare un suo « Bollettino » con questi studi minori che sono interessantissimi; lo cede in abbonamento, costa poco e quindi l'iniziativa ha un buon successo. E merita lode. Lo dirige il capo autorevole e dotto dell'Ufficio che ha anche il merito di avere portato la voce del suo Ufficio e la prova della sua varia attività nei più recenti Congressi per la « Storia del Risorgimento ».

Restano così tre grandi pubblicazioni. Quella storico-antica (a proposito della quale io riprogo l'onorevole ministro di non dimenticarla, perchè riguarda la formazione delle milizie italiane (1796-1815) ed è veramente interessante); vi è poi il « Bollettino », e infine le pubblicazioni moderne, che in questo momento hanno una importanza grandissima. Appartengono a tale raccolta la storia del nostro Esercito *nella grande guerra*, ed altre pubblicazioni, come quella relativa alle Medaglie d'oro, quella relativa alla storia *documentata*

dei confini d'Italia, che ha già avuto pubblicati tre volumi, con carte ed illustrazioni. È opera dell'Adami. E poi la *storia dei corpi e comandi nella guerra 1915-18*.

La collezione di carte e documenti dell'ultima guerra ha già dato in luce due volumi relativi all'anno 1915; e tra breve, usciranno anche i successivi. L'Ufficio storico militare cura anche, come dissi, le traduzioni delle pubblicazioni estere più notevoli; e poi altri lavori speciali: monografie come quella per esempio del capitano Barbarich (ho seguito questi ufficiali all'epoca della guerra) che rividi tempo fa capo della Divisione a Ravenna sempre studioso è dotto. E il libro del maggiore Viganò, sull'Esercito Pontificio fino al 1870, e le *monografie* bellissime del generale Alberti.

Anche queste monografie sono assai interessanti; ve ne sono altre del capitano, ora colonnello, Cesari, relative all'assedio di Gaeta e alla campagna di Garibaldi; ve ne sono alcune che illustrano fatti della storia del nostro Risorgimento. E fu bene illustrata la campagna di Libia. Anche la marina ha pubblicato bei volumi, e porta il suo interessamento per questo genere di pubblicazioni: dobbiamo rallegrarcene vivamente e plaudire.

Ora, onorevole ministro, per concludere, la mia preghiera è semplice e il mio desiderio è questo soltanto, che Ella continui e faccia continuare con benevoli intendimenti codeste pubblicazioni, perchè interromperle, sia pure per ragioni di economia, sarebbe danno che l'Italia non deve assolutamente sopportare. Il mio desiderio è che nessuno più possa dire all'estero — e fu detto — che non ha potuto illustrare, pure volendolo, alcuni punti della recente storia d'Italia e della grande guerra perchè non si conoscevano i documenti relativi.

È necessario che il magnifico slancio dei figli d'Italia possa avere la sua testimonianza in belle, chiare, precise pubblicazioni ufficiali che affermino e che illustrino, con un crisma ufficiale, e con documenti inoppugnabili, tutto l'eroismo e tutto il sacrificio degli italiani. (*Applausi; congratulazioni*).

GRANDI, *relatore*. Chiede di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *relatore*. Gli onorevoli senatori che hanno preso la parola in questa discussione,

non hanno mosso obiezione alcuna alla relazione della Commissione di finanza, anzi taluni di essi hanno turbato la modestia del relatore con elogi ed auguri per i quali sento il dovere di ringraziare.

Alcuni degli egregi oratori hanno espresso il desiderio, o meglio il convincimento, che sia necessario aumentare gli stanziamenti del bilancio della guerra, nella parte ordinaria, ma più specialmente in quella straordinaria.

La Commissione di finanza, e in particolare il suo relatore, possono associarsi a quei voti e a quei desideri per un avvenire più o meno prossimo; ma la Commissione di finanza non poteva, come non può oggi, fare una proposta in merito. Nè la Commissione di finanza può prevenire il pensiero del Governo al quale spetta primieramente la responsabilità della difesa del Paese, e la responsabilità della pubblica finanza e della distribuzione delle somme che il Tesoro fornisce tra i vari Ministeri in relazione ai loro rispettivi bisogni. Detto questo, la Commissione di finanza, e per essa il suo relatore, non ha altro da aggiungere. (*Applausi*).

GAZZERA, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Onorevoli senatori. Il bilancio della guerra è giunto alla discussione dinanzi al Senato anche questo anno attraverso alla disamina fatta dall'onorevole Grandi che, grazie alla sua nota competenza in materia, ha saputo ancora una volta con pochi tratti rendere bene evidenti le linee fisionomiche del bilancio stesso, per richiamare di poi l'attenzione dell'Assemblea su taluni argomenti dell'organizzazione militare, quasi per invitare gli altri oratori e particolarmente il Governo a svolgerli con maggiore ampiezza.

La mia interpretazione è del resto confermata dalle parole che l'onorevole relatore ha testè aggiunto.

Con parola che risentiva del loro grande amore all'esercito, gli onorevoli senatori Mazzucco, Mambretti e Libertini hanno in complesso messo in evidenza i rapporti che intercorrono tra l'entità del bilancio e le esigenze della forza armata terrestre, considerando queste esigenze sotto i loro aspetti principali: della floridezza di vita occorrente ai reparti per addestrarsi e per mobilitarsi, della durata di

servizio da richiedersi ai giovani di leva; della necessità di richiamo di ufficiali e di truppa dal congedo per istruzione ed infine della preparazione dei mezzi materiali di ogni specie.

Tutti e tre gli oratori, come pure il senatore Borsarelli, la cui frase alata sgorgava limpida da quell'attaccamento alla istituzione militare che nella sua famiglia è ammirevole retaggio, hanno posto alcuni quesiti e formulato alcuni voti.

Ringrazio anzitutto l'onorevole relatore della sua valida collaborazione; sono poi grato agli oratori dell'apporto della loro esperienza di vecchi soldati e di provetti amministratori, e li assieuro, e in particolar modo l'on. Rava, che delle loro raccomandazioni sarà tenuta la massima considerazione.

Prima che risponda agli interrogativi affacciati nella relazione e durante la discussione, vorrà il Senato consentire che circa l'argomento essenziale che appassiona il Parlamento, e cioè la misura dei mezzi assegnati all'esercito e il grado raggiunto nella preparazione dei mezzi bellici, io mi richiami alle conclusioni del mio recente discorso alla Camera dei deputati. E cioè: entro il quadro delle leggi fondamentali organiche del 1926, sulla via segnata dalle norme tattiche generali e particolari chiaramente concretate, utilizzando con cura assidua le disponibilità di bilancio, attuando fedelmente un piano complessivo d'apprestamenti già predisposto, perseguendo con passione e con fede miglioramenti dell'armamento, del munizionamento e delle dotazioni tecniche di ogni specie, io ripeto oggi che il Regime fascista ha camminato anche e specialmente nel campo dell'esercito. (*Approvazioni*). Aggiungo che il Governo conosce a fondo, come è suo dovere, lo stato degli apprestamenti, è a giorno dell'attività in questo campo delle nazioni che con noi confinano, ha l'esatta percezione delle condizioni dell'economia nazionale nostra. (*Approvazioni*). Abbiate in esso fiducia e particolarmente abbiate fiducia nel suo Capo, nel Duce che ci guida. La sua grande fatica, diretta a suscitare, a rinvigorire, a coordinare tutte le energie nazionali con una visione completa e armonica delle necessità, degli scopi, delle possibilità, continuerà, per nostra fortuna, a dare i suoi frutti anche per l'esercito. (*Approvazioni*). Sia dunque in noi viva la fede, e l'ardore

nostro nel lavoro di gregari sia pari alla sua grande abnegazione di Capo. (*Applausi*).

Tanto l'onorevole relatore, quanto un po' quasi tutti gli oratori, hanno toccato il problema dei quadri degli ufficiali, specialmente sotto il punto di vista dell'avanzamento; argomento questo complesso e delicato, perchè l'organizzatore deve vedere il problema nel suo complesso, mentre i singoli di solito (ed è umano che così sia) non vedono che il proprio caso. L'organizzatore ha da considerare la soluzione in un periodo di tempo sufficientemente vasto, mentre il singolo desidererebbe la soluzione immediata, almeno per lui. Qualche parola di franco chiarimento potrà quindi essere utile.

Nella seduta del 19 dicembre 1928 io predevo impegno dinanzi al Senato di esaminare la situazione dei quadri. Il lavoro è stato compiuto ed a fondo. Ne comunicherò sommariamente i risultati essenziali.

La guerra ha originato perdite di entità molto differente a seconda delle armi e dei gradi; ha costretto a reclutamenti affrettati ed irregolari di ufficiali, con requisiti di età, di studi, di provenienze, molto eterogenei; ha condotto ufficiali relativamente giovani verso l'apice della gerarchia, con conseguente soppressione per un lungo periodo di anni della eliminazione per ragione dell'età. L'immediato dopo-guerra, specie il 1920, ha indotto ad immettere nell'esercito, per necessità *non militari*, altri grossi blocchi di ufficiali inferiori. In sostanza sono venute a mancare le condizioni fondamentali per lo svolgimento regolare delle carriere. Accennerò alcune delle principali anomalie che rimangono tuttora. Vi sono tenenti, capitani, maggiori, tenenti colonnelli che hanno tutti la medesima età. In uno stesso grado vi sono ufficiali di età molto diverse: tenenti da 22 a 40; tenenti colonnelli da 35 a 55 anni.

A grossi blocchi di ufficiali, colonnelli, capitani, tenenti, di una medesima anzianità di grado, succedono, a distanza di parecchi anni, altri gruppi piccoli scaglionati poi negli anni successivi; sicchè, mentre i grossi blocchi richiederanno parecchi anni per scaglionarsi nel grado superiore, come un gomito che debba svolgersi per il suo unico filo, i piccoli gruppi potranno essere promossi in un medesimo anno

benchè di anzianità diverse. Per di più, in una stessa arma si corre in un grado e si stagna in altri. Come è evidente, le promozioni nei gradi minori possono avvenire soltanto in seguito a vacanze che si formino nei gradi superiori per le eliminazioni. Ora, le eliminazioni possono avvenire o volontariamente, o perchè l'ufficiale di un dato grado ha raggiunto una certa età (quello che noi chiamiamo limite di età), o perchè l'ufficiale non è stato giudicato idoneo al grado superiore.

L'eliminazione volontaria si è ridotta praticamente a zero, mentre nell'anteguerra non pochi ufficiali lasciavano di propria iniziativa il servizio non appena raggiunto un determinato grado. Le cause sono troppo evidenti perchè io vi debba insistere.

Con l'acceleramento delle promozioni dovuto alla guerra, e la conseguente minore età degli ufficiali, i limiti di età hanno ripreso soltanto in questi ultimissimi tempi a fare sentire la loro azione, inesorabile, dolorosa, ma inevitabile, però solo nei gradi più elevati; le eliminazioni per inidoneità al grado superiore sono fortunatamente in modeste proporzioni, non tanto per l'indulgenza dei superiori, quanto per la bontà intrinseca dei quadri, specialmente superiori. (*Approvazioni*).

Proposte che sono state talora affacciate qua e là, anche in discussioni parlamentari, e che per brevità non cito, avevano tutte l'inconveniente di considerare casi particolari, oppure di non essere basate sulle reali condizioni numeriche delle varie armi e dei vari corpi. Io debbo dichiarare che a questa situazione complessa e irregolare non è dato apportare un rimedio unico di azione immediata e completa: occorre invece che con successivi provvedimenti gradualmente, da un lato si rimedi alla situazione di vasti gruppi di ufficiali quanto è più possibile, ma senza turbare legittimi interessi morali e materiali di altri gruppi, dall'altro lato non si aggravi di soverchio la finanza; ma soprattutto non si giunga a svalutare i gradi superiori con l'attribuire loro funzioni non in relazione con il doveroso prestigio del grado o col creare funzioni per giustificare i gradi medesimi. Nell'alta coscienza della loro missione i nostri bravi ufficiali ciò non desiderano mai.

Ed i provvedimenti successivamente adot-

tati dal Governo fascista sono stati ispirati a quelle considerazioni; così abbiamo avuto: l'aspettativa per riduzione di quadri; ufficiali collocati a riposo od in soprannumero; modificazioni negli organici; lieve abbassamento dei limiti di età dei più alti gradi; obbligo di esami; qualifica di primo capitano; promozione in soprannumero di 150 ufficiali superiori e di 650 capitani, ed infine il complesso di provvidenze che fanno parte del disegno di legge che trovasi ora dinanzi ai vostri uffici, che istituisce la qualifica di primo tenente, che dà modo al Governo di meglio equiparare l'avanzamento nelle varie armi, che istituisce un particolare ruolo per compiti inerenti alla mobilitazione ecc. Complesso di provvidenze intese perciò a smussare le punte più aguzze del disagio, ad eliminare le maggiori sperequazioni, a facilitare la regolarizzazione delle carriere singole.

Ma nell'esame di tutte le questioni dell'avanzamento occorre tener presente un'altra considerazione fondamentale. Quando con le vecchie leggi si stabilirono i limiti di età, si pensò che il giovane si avviava, come tuttora s'avvia, alla carriera delle armi, di massima non prima del 18° anno di età; che era opportuno assicurargli la possibilità di raggiungere il massimo della pensione, e cioè la possibilità di prestare 40 anni di servizio se giungeva al grado di colonnello. Il limite di età dei colonnelli fu perciò stabilito, come è ancora, ai 58 anni. Chi a 58 anni non è promosso generale deve lasciare il servizio, con rincrescimento suo e dei capi, che vedono sempre con dolore l'allontanarsi dalla grande famiglia di uomini che al sacerdozio militare hanno dato tutta la propria esistenza.

E poichè per diventare ufficiali occorrono due anni di Accademia, così restano 38 anni per percorrere la carriera da sottotenente a generale. Orbene è matematico che, salvo l'intervento di rivolgimenti eccezionali come la guerra, finchè resti all'incirca fermo il numero dei generali, l'anzianità di spalline per giungere al generalato deve avvicinarsi a 38 anni. Così era prima della guerra, così è ora, con qualche leggera differenza da arma ad arma: onde varia fra i 37 e i 38 anni.

L'ufficiale che non ha avuto nessun avanzamento a scelta, e che è più vecchio dei suoi

compagni di corso, incappa nei limiti di età; chi è più giovane non tocca l'ostacolo.

Ma quei 37 o 38 anni occorre trascorrerli, in complesso, nei vari gradi per raggiungere il generalato: la guerra e le immissioni di ufficiali in grossi blocchi hanno fatto sì che per ogni ufficiale vi sia stato o vi debba essere un lungo ristagno in uno o più gradi, ristagni ai quali succederanno rapide corse in gradi superiori. Sicchè per giudicare delle condizioni di avanzamento in una data arma od in un dato grado occorre sempre rimontare a quella che noi ufficiali chiamiamo anzianità di spalline, ed allora si vedrà che molte sperequazioni momentanee, ridotte a quel comune denominatore, spariscono quasi completamente, e che le innegabili disuguaglianze del momento — dovute alla forza ineluttabile degli eventi — saranno quasi sempre compensate da acceleramenti nel prossimo avvenire.

Ad ogni modo assicuro il Senato che, da parte del Ministero della guerra, viene portata la massima attenzione al problema per guidarne lo svolgimento nel modo più favorevole possibile per i legittimi interessi dei nostri ufficiali, per le esigenze superiori dell'organismo e per le necessità della finanza.

Ancora per gli ufficiali, l'on. Mazzucco ha raccomandato che si dia maggiore sviluppo agli avanzamenti a scelta tra gli ufficiali dei minori gradi che se ne dimostrino praticamente meritevoli.

L'istituto dell'avanzamento a scelta è in piena funzione nel nostro esercito: indipendentemente dalla volontà dell'ufficiale per i gradi da colonnello in su, per esami volontari nei gradi da tenente a maggiore. Gli ufficiali degli eserciti di tutti i paesi, in pace, non amano molto la scelta conferita agli altri... (*Si ride*). Tranne casi eccezionali, in pace, se è agevole esaminare la capacità della mente di un uomo è meno facile avere la prova di doti molto spiccate del suo carattere; mentre è agevole riconoscere chi sa, è meno facile rintracciare chi eccelle per saper fare e saper comandare. È per questo che non si ammettono agli esami a scelta, od alla Scuola di guerra, se non gli ufficiali che abbiano dato prova di possedere le doti dell'animo, del carattere, attraverso un lungo esercizio del comando. È per questo che le prove hanno una larga parte pratica, così come l'on. Mazzucco desidera.

Ma dove non potrei associarmi completamente all'on. Mazzucco è nel concedere un maggior vantaggio agli idonei alla scelta, così conferita per esami. L'aliquota ora in vigore è ormai acquisita da anni all'esercito; una sua modificazione turberebbe l'equilibrio raggiunto, ferirebbe interessi legittimi e sensibilità acute.

Al vantaggio eventuale che ne potrebbe ricevere l'organismo Esercito coll'accelerare ancor più che ora nei gradi minori gli elementi che danno buon affidamento per l'avvenire, corrisponde il danno sicuro della depressione dei troppi ufficiali scavalcati. E ciò specialmente nei gradi meno elevati dove la semplicità delle mansioni non consente di esplicitare doti di eccezione.

E del resto la legge nostra attuale, specialmente con la lieve modificazione contenuta nel disegno di legge che è presso i vostri uffici e che or ora ho ricordato, consente appunto, in questi casi eccezionali di ufficiali singolarmente meritevoli, un avanzamento assai rapido.

Ossia, in questo come in tutti gli altri problemi organici, è questione di misura, per cercare di ricavare dalle varie istituzioni il maggior vantaggio, senza arrecar danni in campi collaterali.

L'on. Borsarelli, con molta cortesia, ha segnalato lo scarso numero di ufficiali subalterni in servizio effettivo nei reggimenti di cavalleria.

Il fatto sussiste, ma è temporaneo, ed è diretta conseguenza delle promozioni in soprannumero alle quali ho avuto occasione di fare dianzi cenno.

Coi provvedimenti in corso relativi al numero di allievi e di sottufficiali da ammettersi all'Accademia di Modena, l'organico degli ufficiali di cavalleria sarà completamente ricostituito entro il 1933; e ciò senza ammissioni straordinarie, le quali sono causa appunto di quei blocchi anormali di ufficiali che ostacolano lo svolgimento regolare delle carriere, come oggi stesso ho cercato di dimostrare. Ma intanto con gli ufficiali di complemento di prima nomina e con alcuni pochi di essi tratti ai reggimenti dopo il periodo minimo di servizio, già sin d'ora è rimosso quasi per intero l'inconveniente della momentanea deficienza degli ufficiali subalterni.

Oggi gli on. senatori Mazzucco e Mambretti hanno per ragioni diverse ricordato l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo: come ho già detto alla Camera, si sono volontariamente iscritti finora oltre 58.700 ufficiali, mentre si procede con cura all'esame delle posizioni di ciascuno degli altri ufficiali da inquadrare. L'opera dell'Unione si va svolgendo con tenace amore attraverso le difficoltà del primo avviamento, ma la volontà e la fede di S. E. Turati, Segretario del Partito, che ne è il Presidente, sono tali da superare ogni ostacolo; il Ministro della guerra ne accompagna ogni azione.

L'on. Mazzucco ha segnalato l'opportunità di un notevole contributo da parte dei Ministeri militari. Orbene, l'esercito è ben lieto di concorrere alla vita dell'Unione con l'assegno di lire 438.000, mentre per la istruzione degli ufficiali in congedo ha questo anno assegnato la somma di un milione e ha comandato gli ufficiali superiori e generali occorrenti, con relativi reparti di truppa, ogni qual volta occorrono, e sopra tutto ha affidato la direzione dell'addestramento all'opera solerte dei comandanti dei Corpi d'armata. Questi, come tutti noi, sono profondamente convinti che l'istruzione degli ufficiali in congedo è per l'esercito compito non meno importante di quello dell'addestramento delle classi di leva; e vi dedicano quindi tutta la loro sollecitudine. (*Approvazioni*).

Il senatore Mambretti e il senatore Libertini mi hanno invitato a precisare meglio, se possibile, il concetto secondo il quale si vorrebbero effettuare per l'avvenire richiami di ufficiali dal congedo. Poco posso dire di più di quanto ho dichiarato alla Camera dei deputati perchè il provvedimento di legge all'uopo occorrente, benchè già definito nelle sue linee generali, non è ancora stato sottoposto all'esame degli altri Ministeri interessati. Esso mirerà a stabilire il servizio da prestarsi in guerra dagli ufficiali in congedo a seconda del grado e dell'età loro, in relazione alle esigenze delle unità di campagna od ausiliarie od in territorio; a disciplinare conseguentemente l'avanzamento in pace; a regolare i richiami secondo le necessità di determinate armi e per determinati gradi, e secondo le esigenze di istruzione di intiere classi di ufficiali di

alcune armi, che più profondamente hanno mutato mezzi e procedimenti di azione.

In altre parole i richiami tenderanno a garantire la miglior preparazione dei quadri secondo le necessità organiche dell'esercito mobilitato.

L'on. Mazzucco ha dedicato qualche parola anche ai sottufficiali, a questi nostri collaboratori modesti ma indispensabili che costituiscono la nervatura vigorosa dei nostri reparti. Essi hanno la cura assidua e paterna da parte del Governo, sia per la sistemazione nei due ruoli, sedentario e di servizio ai corpi, sia per il miglioramento materiale ed economico e per le facilitazioni al matrimonio, sia per il raggiungimento del grado di ufficiale, sia infine per il loro innalzamento intellettuale e professionale. Anche per i sottufficiali vi è tuttavia un temporaneo ristagno nelle promozioni da sergente maggiore a maresciallo, per il ritardato collocamento dei sottufficiali più anziani in cariche presso le amministrazioni civili e per il ritorno in Patria di numerosi sottufficiali dei maggiori gradi dalle colonie.

Ma il Ministero della guerra, in accordo con quello delle finanze, sta cercando una soluzione a questa momentanea difficoltà che spera di poter gradatamente superare.

La chiamata domenicale di controllo di quattro classi di truppa ora in congedo, chiamata alla quale ho accennato alla Camera dei deputati, e per la quale l'on. Mambretti desidera qualche delucidazione, verrà effettuata in applicazione del disegno di legge che oggi stesso è venuto in discussione dinanzi al Senato, qualora come spero, sia da Voi approvato. Operazione molto semplice, che inciderà per qualche ora appena sulle occupazioni domenicali dei singoli, e varrà per contro a darci utili indicazioni sulla rispondenza dei nostri ruoli alle condizioni reali e al rendimento effettivo delle classi in congedo.

Il meccanismo è molto semplice: i soldati, chiamati con manifesto o con cartolina pre-cetto, dovranno presentarsi alla prossima stazione di carabinieri o ai Depositi con sede nella località di loro residenza, per dare le loro generalità e per controllare se queste corrispondono a quelle dei ruoli.

L'on. Borsarelli, prendendo lo spunto da un cenno della relazione dell'on. Grandi sulle fondazioni militari intese ad onorare l'esercito

e perpetuare la memoria dei gloriosi Caduti per la Patria, ha invitato il ministro a dare qualche informazione sulla sistemazione delle salme di questi nostri compagni d'arme.

Si tratta di un'opera grandiosa, compiuta con alacre attività da un commissario del Governo, col criterio di raccogliere le centinaia di migliaia di salme, già disperse fra 1840 cimiteri, in pochi grandi concentramenti rispondenti al criterio di dare sepoltura perenne alle salme individuate, conservarle individualmente in tombe o loculi singoli, entro cimiteri od ossari di carattere monumentale, nei quali i decorati al valore militare hanno un posto d'onore.

Sorgono così cimiteri o reparti militari in cimiteri civili, ed infine ossari monumentali suddivisi su tre linee, coincidenti con le grandi fronti di battaglia; la linea dell'Isonzo, con le opere di Redipuglia, Gorizia, Caporetto; la linea del Piave con le opere di Fagarè e del Montello; la linea montana con le opere di Santo Stefano di Cadore, Cortina d'Ampezzo, Monte Grappa, Asiago, Arsiero, Schio, Pausubio, Castel Dante, Tonale, Stelvio.

Nella zona interna campi permanenti, ossari, templi votivi, raccolgono salme presso i più importanti capoluoghi di provincia.

Opera, ho detto, grandiosa, alla quale sono stati assegnati, confidando in un impiego molto oculato, 50,000,000 in cinque esercizi finanziari.

Tributo doveroso alla memoria dei maggiori artefici della vittoria d'Italia. (*Approvazioni*).

Sono state chieste pure informazioni sulla attività del Ministero della guerra nei riguardi della produzione ippica. Orbene, mi è grato comunicare al Senato come il Dicastero dell'Esercito, in perfetto accordo con quello dell'Agricoltura, stia svolgendo un programma concreto per il miglioramento della produzione degli equini, e per rendere, anche in questo campo, il nostro Paese indipendente dall'estero per le esigenze militari.

Al servizio degli stalloni e delle fattrici selezionate, diretto dal Ministero dell'Agricoltura, quello della guerra concorre con altre 4000 fattrici scelte, acquistate direttamente e consegnate agli allevatori.

Mediante successivi e razionali selezionamenti vengono tratti i migliori prodotti per farne

nuovi stalloni e nuove riproduttrici, mentre gli altri puledri acquistati dalle commissioni di rimonta, ed allevati nei depositi quadrupedi militari, vengono di poi assegnati ai vari servizi a seconda delle attitudini.

Nel 1929, nella seduta del 31 maggio, annunciai alla Camera dei deputati che nell'esercizio 1929-1930 si sarebbero acquistati all'estero al massimo 500 cavalli e 500 muli. Posso oggi dichiarare che gli acquisti si sono limitati invece a poche decine di cavalli di razze scelte pel servizio della scuola di cavalleria.

Nel 1930-1931 occorrerà acquistare al massimo circa 500 muli di grossa taglia, in attesa che gli allevamenti già predisposti ci diano anche il materiale per somoggio pesante, senza dover più ricorrere a forniture straniere.

Gli acquisti di puledri, che l'esercito compie in Italia in numero di circa 5000 capi all'anno, sono effettuati a prezzi equi e superiori a quelli correnti nel commercio, allo scopo di favorire gli allevamenti accurati e razionali.

Ho toccato così, secondo il desiderio degli oratori, alcune delle attività dell'esercito. Ma non posso tacere delle altre grandi attività che occupano il nostro organismo. Una è quella dell'addestramento dei quadri e della truppa, e delle unità piccole e grandi che culminerà nei campi estivi dei prossimi mesi di luglio ed agosto, con esercitazioni dei reggimenti di tutta Italia, ed alle quali prenderanno parte pure 6 battaglioni della Milizia, con le esercitazioni di due Divisioni contrapposte sull'Appennino toscano-emiliano e con quelle di due Divisioni celeri nel Veneto orientale.

Altra attività è quella dei depositi, dei distretti, degli Stati Maggiori, dei Comandi vari, attività meno nota perchè meno appariscente ma non meno essenziale, alla quale comandanti, ufficiali, funzionari civili, sottufficiali e graduati attendono con grande spirito di disciplina e con assiduità degna del maggior elogio. Tra queste attività rientra anche quella dell'Ufficio Storico ricordata con parole simpatiche dall'on. Rava, ufficio al quale attendono ufficiali e studiosi benemeriti, silenziosi e operosi, coi fondi messi a disposizione dallo Stato Maggiore senza che questi risultino pertanto in appositi capitoli di bilancio.

Onorevoli senatori, come chiusa del mio discorso, mi sia concesso di ricordare le ottime

qualità del nostro soldato, qualità che il Fascismo ha valorizzato in pieno, rinvigorendo la resistenza congenita della razza coll'ispirare l'amore dell'esercizio fisico, disponendo alla simpatica vivacità del nostro temperamento il freno consapevole della disciplina volontaria che il Duce ha saputo infondere in tutti, innestando alla bontà innata la fierezza di essere italiani sudditi del Re vittorioso. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do ora lettura dei capitoli del bilancio.

(*Senza discussione si approvano i capitoli fino al 44*).

Cap. 45.

Tiro a segno nazionale — Concorso nella costruzione e sistemazione di poligoni di tiro; sussidi ordinari e straordinari alle società ed istituti di tiro a segno, spese per gare, per concorsi internazionali, per ispezioni e per gli uffici degli ispettori, per la Commissione centrale per il tiro a segno nazionale — Spese per l'istruzione premilitare e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; sussidi, contributi, rimborsi a sodalizi, istituti, scuole e società di tiro a segno ed altri enti; medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica . . 3,900,000

FARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARA. Traggo lo spunto delle poche parole che pronunzierò dall'ultimo capoverso del discorso dell'onorevole ministro della guerra, dove egli ha affermato che nei prossimi campi estivi saranno chiamati a partecipare alle manovre anche 6 battaglioni di Camicie nere.

Come antico generale, ma soprattutto come ispettore luogotenente generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, milizia veramente magnifica — della quale io ebbi l'onore di costituire nel febbraio del 1923 cinque legioni nella zona ligure — non posso che vivamente rallegrarmi per la notizia che il ministro ci ha dato. Questa è la ragione per la quale ho chiesto di parlare.

Mentre ringrazio l'onorevole ministro della

guerra per le buone parole che ha voluto rivolgere alle nostre valorose Camicie nere, tengo ad assicurare a lui, come assicuro a tutti voi, onorevoli colleghi e camerati, che la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale compirà sempre e dovunque il suo dovere con religiosa passione, così come lo hanno compiuto le magnifiche legioni libiche nelle recenti operazioni con le quali sono state definitivamente fiate le ultime resistenze dei ribelli senussiti.

A proposito di queste vittoriose operazioni, permettete, onorevoli colleghi, che il mio pensiero devotamente si elevi a Sua Altezza Reale il Duca delle Puglie, che valorosamente combattendo alla testa delle sue truppe, affiancate alle legioni delle Camicie nere e alle truppe metropolitane e di colore, ha contribuito ad assicurare il successo di queste operazioni (*applausi*); a quel nostro amato Principe che oggi è arrivato in volo a Capodimonte per assistere ad un lieto evento che porterà il sorriso di un bimbo nelle due Case di Aosta e di Orléans. (*Applausi*).

Le Camicie nere d'Italia, che hanno sempre servito con fedeltà, sono pronte ogni qual volta si presenti un pericolo. Voi sempre vedrete la Camicia nera a fianco del soldato dovunque il nemico minacci la Patria e dovunque il popolo nostro sia colpito da inondazioni e da epidemie, che io mi auguro sempre lontane dal suolo della Patria.

Ringrazio S. E. il ministro della guerra per le buone parole che ci ha rivolto. Ricordi egli che nel grande organismo della difesa nazionale ha posto pure la M.V.S.N. sempre pronta a lottare e a superare qualunque ostacolo all'interno, e soprattutto all'esterno. E ricordiamo tutti come la Milizia assicuri le frontiere, vigili le ferrovie, i porti, i telegrafi, tuteli il rimboschimento.

Questo ho voluto dire a voi con le mie povere parole perchè in quest'Aula risuoni un saluto all'indirizzo di queste Milizie che hanno tanto ben meritato. Concludo il mio dire, lanciando un evviva all'esercito (*applausi*) e salutando romanamente la M.V.S.N. (*Applausi*).

GAZZERA, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAZZERA, ministro della guerra. Ringrazio l'onorevole senatore Fara delle parole che ha

pronunziato in elogio alla M.V.S.N. Queste sue parole sono veramente meritate. Come io ho avuto più volte occasione di ricordare innanzi al Parlamento, così anche oggi sono ben lieto di confermare qui che l'Esercito e la Milizia sono energie animate dalla medesima fede, dal medesimo intento e da un'unica speranza: la grandezza della Patria. (*Applausi*).

L'art. 45 è approvato.

Senza discussione si approvano i rimanenti capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 20 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono — per l'esercizio finanziario 1930-31 — quelli descritti nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per i capitoli indicati nella tabella B, annessa alla presente legge, è data facoltà al Ministero della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1930 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derate e di materiali occorrenti all'esercito.

(Approvato).

Art. 4.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina, durante l'esercizio 1930-31, è stabilito in tremila.

(Approvato).

Art. 5.

L'assegnazione straordinaria di lire 200 milioni autorizzata con l'articolo 2 della legge 3 giugno 1926, n. 923, e col Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1227, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, è confermata nello stesso importo, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1935-36 e con la legge del bilancio verrà annualmente ripartita fra i vari titoli di spesa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata a seduta.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne*).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Amero d'Aste, Ancona, Artom, Asinari di Bernezzo.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bazan, Benenini, Berti, Bianchi, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bistolfi, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Borghese, Borsarelli, Brezzi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Cagnetta, Cagni, Calisse, Camerini, Canevari, Carletti, Casanuova, Casati, Caviglia, Celesia, Cesareo, Chersi, Cian, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Conci, Concini, Conti, Cornaggia, Cossilla, Credaro, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, Del Pezzo, De Marinis, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Durante.

Facchinetti, Fano, Fara, Ferrari, Ferrero di Cambiano, Ferri.

Gallenga, Gallina, Garofalo, Garroni, Giampietro, Ginori Conti, Giordani, Grandi, Greppi, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lago, Libertini, Lissia, Loria, Lucioli, Lusignoli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Marcello, Marchiafava, Marescalchi, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montuori, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nasini.

Orsi.

Padulli, Pagliano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Peano, Pericoli, Perla, Pestalozza, Poggi Tito, Porro, Pujia.

Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Rolandi Ricci, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rossini, Russo.

Sailer, Salandra, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Serristori, Silj, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spada Potenziani, Spezzotti, Squitti, Stoppato, Strampelli, Suardo, Supino.

Tacconi, Tamborino, Tassoni, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani, Triangi.

Vaccari, Valle, Vanzo, Varisco, Venino, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone.

Wollemborg.

Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche all'ordinamento del servizio speciale ri-

servato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (324):

Senatori votanti	184
Favorevoli	172
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 16, che estende al personale del Ministero della Casa di Sua Maestà il Re il divieto di costituire associazioni (362):

Senatori votanti	184
Favorevoli	171
Contrari	13

Il Senato approva.

Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza (340):

Senatori votanti	184
Favorevoli	174
Contrari	10

Il Senato approva.

Modifiche all'art. 4 del Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371 (405):

Senatori votanti	184
Favorevoli	170
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il Ministro delle finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipen-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-30 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1930

denza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro-ungariche (323):

Senatori votanti	84
Favorevoli	172
Contrari	12

Il Senato approva.

Abrogazione dell'art. 218 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848 (346):

Senatori votanti	184
Favorevoli	168
Contrari	16

Il Senato approva.

Modificazioni ad alcune tasse di bollo - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e modificazioni alle tasse sulle assicurazioni (338):

Senatori votanti	184
Favorevoli	172
Contrari	12

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione consolare italo-turca, firmata a Roma il 9 settembre 1929 (357):

Senatori votanti	184
Favorevoli	170
Contrari	14

Il Senato approva.

Modifiche e norme integrative del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 2716, relativo alla istituzione della Milizia della strada (360):

Senatori votanti	184
Favorevoli	169
Contrari	15

Il Senato approva.

Lunghezza del miglio marino (366):

Senatori votanti	184
Favorevoli	168
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 91, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° giugno 1930 del *modus vivendi* italo-francese del 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note intervenuto a Parigi il 30 novembre 1929 (396):

Senatori votanti	184
Favorevoli	171
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1929, n. 2409, relativo all'approvazione della proroga al 10 maggio 1930, dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran il 1° novembre 1929 (397):

Senatori votanti	184
Favorevoli	172
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2315, recante ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente Generale della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (400):

Senatori votanti	184
Favorevoli	171
Contrari	13

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 (404):

Senatori votanti	184
Favorevoli	171
Contrari	13

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Scalori di dar lettura della interrogazione presentata alla Presidenza.

SCALORI, *segretario*:

Al Ministro della giustizia e degli affari di culto per conoscere il suo pensiero sulla circolare della Regia procura di Torino 14 ottobre 1929-VII, circa le perizie nei processi per reati contro la moralità, indirizzata ai sostituti procuratori del Re, ai pretori, al presidente del tribunale, al consigliere istruttore: circolare, che per la pubblicazione fattane dalla « Gazzetta del Popolo » in data 7 novembre, venne favorevolmente accolta dalla pubblica opinione.

Di Rovasenda.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati (395). - (*Iniziato in Senato*);

Norme per abbreviare i procedimenti di concessione di opere idrauliche e di sistemazione montana (413). - (*Iniziato in Senato*);

Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione (356). - (*Iniziato in Senato*);

Modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (407). - (*Iniziato in Senato*);

Riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918 (406);

Concessione di contributi per l'acquisto di

apparecchi azionati elettricamente da adibirsi al dissodamento meccanico dei terreni e di premi per il dissodamento mediante detti apparecchi o a mezzo di esplosivi (353);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, portante provvedimenti per la bonifica integrale e per i servizi agrari e forestali (371);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2356, concernente l'approvazione degli stati di previsione, dell'entrata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in dipendenza della legge 27 maggio 1929, n. 848 (410);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1873, recante provvedimenti per la demanializzazione delle Fonti di Levico Vetriolo (294);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1898, che dispone modificazioni al Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, recante provvedimenti per le case popolari limitatamente alla città di Bolzano, e al Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412 (305);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, concernente la modifica dell'ordinamento dei Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari (291);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1444, che aumenta, per l'anno 1929, il contingente per l'esportazione delle pelli grezze di vitello (308);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Protocollo e dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati l'11 settembre 1929 (313);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1819, che aumenta il dazio di esportazione sulle ossa greggie (320).

La seduta è tolta (ore 18.45).